

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la prestazione del Servizio Luce e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2634

II TRANCHE DI CHIARIMENTI

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

1. Domanda

Si chiede di confermare che la quota di canone M3, relativa alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica previsti dal contratto, debba essere contabilizzata come spesa in conto capitale, in quanto destinata ad investimenti strutturali di miglioramento dell'impianto di illuminazione pubblica.

Inoltre, si chiede di chiarire se, per come è costruito il meccanismo di remunerazione del canone M3, esso sia direttamente utilizzabile dalle Amministrazioni per accedere a finanziamenti pubblici (es. fondi PNRR, fondi regionali, fondi comunitari ecc.).

Si evidenzia, infatti, che gli strumenti di finanziamento pubblico destinati a investimenti richiedono spesso una specifica separazione contabile e gestionale delle risorse, mentre il canone M3 risulta integrato nel canone complessivo del Servizio Luce e soggetto a specifiche modalità di pagamento e fatturazione. Tale configurazione potrebbe limitarne l'utilizzabilità di strumenti di finanziamento da parte delle Amministrazioni.

RISPOSTA

Fermo restando che non è in capo a Consip l'onere di determinare la tipologia di spesa contabilizzata dalla Pubblica Amministrazione nel caso di Energy Performance Contract, si fa presente che – come descritto e riportato rispettivamente ai par. 6.3 e 9 del Capitolato Tecnico – la componente manutentiva M3 rappresenta la quota parte di manutenzione M, remunerata esclusivamente attraverso il canone, relativa agli interventi di efficienza energetica, per i quali si rende libera la facoltà di accedere ad eventuali finanziamenti pubblici.

2. Domanda

In riferimento alla presente procedura, si chiede di confermare che un'impresa in possesso di qualificazione Soa per la Categoria OG10 classe IVbis, possa partecipare ricorrendo al subappalto qualificante per le lavorazioni afferenti alla Categoria OS9 di cui è totalmente carente ad impresa idoneamente qualificata.

RISPOSTA

Si conferma, in ragione del fatto che la presente procedura ha ad oggetto il Servizio Luce e relativi servizi connessi ed opzionali per gli impianti di illuminazione pubblica e semaforici e che le attività riferite ai lavori sono da considerarsi secondarie.

Peraltro, in conformità al par. 6.3. lett. b) del Capitolato d'Oneri, la categoria SOA OG10 è da considerarsi prevalente rispetto alla OS9, tenuto conto delle rispettive classifiche indicate nella Tabella 3 – bis.

Si precisa che il concorrente che intenda ricorrere al subappalto (c.d. subappalto qualificante/necessario), nella dichiarazione di subappalto all'interno del DGUE dovrà espressamente manifestare la volontà di avvalersi di subappalto qualificante/necessario, cioè di subappaltare le lavorazioni afferenti, nel caso specifico, alla Categoria OS9 perché privo di corrispondente qualificazione SOA.

3. Domanda

Si chiede conferma che in caso di partecipazione da parte di un Consorzio art.65, co.2, lett. b) del Codice degli appalti, lo stesso possa indicare consorziate esecutrici differenti sui singoli lotti di partecipazione.

RISPOSTA

Si conferma.

4. Domanda

Premesso che:

- a. i concorrenti in gara e anche i membri di uno stesso RTI potrebbero applicare contratti collettivi nazionali differenti ai propri dipendenti;
- b. le offerte in gara devono essere il più possibile paragonabili tra loro;
- c. le tabelle ministeriali per il CCNL metalmeccanico costituiscono riferimento statale univoco per la determinazione del costo del lavoro;

si chiede conferma che per la predisposizione dei giustificativi, alla scheda dettaglio costi del lavoro, si possano utilizzare a riferimento i costi orari indicati nelle tabelle ministeriali relative al CCNL metalmeccanico anche se il concorrente utilizza un contratto collettivo applicato ai dipendenti migliorativo rispetto allo stesso, ferma restando la presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele del proprio CCNL rispetto al metalmeccanico.

RISPOSTA

Non si conferma.

Si precisa che, qualora il concorrente non applichi il CCNL indicato al par. 3 del Capitolato d'Oneri, le voci di costo riportate nel foglio "Dettaglio costi del lavoro" all'interno dell'Allegato 7.1, e basate sulla Tabella Ministeriale riferita al CCNL del settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, possono essere modificate dal Concorrente, e in caso di RTI da ciascuna impresa che ne fa parte, in ragione del CCNL applicato.

Resta fermo quanto prescritto al par. 16 del Capitolato d'Oneri in tema di dichiarazione di equivalenza nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3 dello stesso Capitolato.

5. Domanda

Nel capitolato tecnico, paragrafo 9.1.1 e Appendice 10, è previsto che il Fornitore, nell'ambito del check energetico, debba raccogliere dati sul consumo energetico storico degli ultimi 36 mesi. I dati storici di consumo sono necessari alla determinazione del consumo energetico storico (Esk). Si chiede di chiarire come deve comportarsi il Fornitore qualora l'Amministrazione Comunale non disponga di tali dati (contratti con il fornitore di energia, bollette, ecc.) necessari per il calcolo del consumo storico, oppure non sia in grado di fornirli in tempi compatibili con le scadenze previste nel processo di adesione.

RISPOSTA

In riferimento al quesito si ricorda che, come riportato al par. 4.4.1 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione nella fase di Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) deve rendere disponibile, tra la documentazione obbligatoria, il censimento degli impianti (Censimento di livello 1) che intende dare in gestione, con il dettaglio previsto dalla "Scheda 1 – Censimento di livello 1" di cui al CAM Servizio illuminazione Pubblica; all'interno di tale scheda è presente il campo "ENERGIA ASSORBITA E COSTI ANNUI" in cui devono essere riportati i dati necessari per la valorizzazione del consumo energetico storico.

In riferimento al tema temporale citato nel quesito, si ricorda che - come specificato nel par. 4.4.1 - il fornitore dovrà "redigere e consegnare all'Amministrazione i documenti relativi al Piano Tecnico Economico entro e non oltre 60 giorni solari dalla data di accettazione della RPF a Sistema"; nel medesimo paragrafo si specifica che il Fornitore, a seguito della ricezione di una RPF dovrà "verificare la presenza e la rispondenza della documentazione integrativa obbligatoria di cui sopra (censimento di livello 1, ..)".

6. Domanda

Con riferimento all'Allegato 4 "Relazione Tecnica" al "Capitolato D'Oneri", si chiede conferma che i capitoli n. 1 "Presentazione e Descrizione dell'Offerente" e n. 2. "Executive Summary dell'intera offerta tecnica" non siano da conteggiare nel limite, molto contenuto, di 35 facciate.

RISPOSTA

Si conferma.

7. Domanda

Relativamente al criterio 4.a, si chiede conferma che la descrizione dettagliata degli interventi in conformità all'Appendice 8 al Capitolato Tecnico sia un elemento da presentare in caso di aggiudicazione e non in fase di gara, tenuto conto da un lato del livello di dettaglio richiesto da tale appendice, non compatibile con la limitazione di 35 facciate, e dall'altro della tipologia di gara che non consente in alcun modo di individuare gli interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico in maniera contestualizzata.

RISPOSTA

Il criterio 4.a, essendo di tipo discrezionale, dovrà essere ricompreso all'interno della Relazione Tecnica, che costituisce parte essenziale dell'Offerta tecnica. nel paragrafo ad esso dedicato e riportato nell'Allegato 4 – Schema di Relazione Tecnica. Il concorrente, compatibilmente con la limitazione di 35 facciate, dovrà

identificare gli interventi che ritiene maggiormente rappresentativi e descriverli, in conformità all'Appendice 8 al Capitolato Tecnico, con un livello di dettaglio che ne consenta l'inserimento nella suddetta Relazione Tecnica.

8. Domanda

Si chiede conferma che trattasi di refuso il riferimento al criterio di gara 7.c presente nel Capitolato Tecnico, art. 6.4, pag. 88, e che in realtà ci si riferisca al criterio 7.d.

RISPOSTA

Si conferma, è evidente che al par. 6.4 del Capitolato tecnico il richiamo corretto debba essere relativo al criterio 7.d. in quanto ci si riferisce alla "percentuale minima di copertura a LED dei non LED".

9. Domanda

Si chiede di confermare che ogni riferimento al DM 18 ottobre 2017 presente nel Capitolato Tecnico debba leggersi come rimando al DM 27 settembre 2017 pubblicato sulla G.U. del 18 ottobre 2017.

RISPOSTA

Si conferma che il rimando si riferisce al DM 27 settembre 2017 pubblicato sulla G.U. del 18 ottobre 2017 altresì intitolato "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica".

10. Domanda

Con riferimento ai requisiti richiesti per la progettazione di cui ai parr. 6.1 punto 2 e 6.2 lett. b, si chiede di confermare che tali requisiti debbano essere posseduti e comprovati non dal concorrente, bensì esclusivamente dai soggetti che eseguiranno i servizi di progettazione, siano essi indicati, raggruppati o ausiliari del concorrente.

RISPOSTA

Non si conferma.

Si precisa che, l'accordo quadro oggetto della presente procedura rientra nell'ambito degli appalti misti e dunque non è possibile soddisfare i requisiti di progettazione attraverso l'indicazione di un Progettista.

L'operatore economico invero dovrà, in conformità a quanto prescritto al par. 4 del Capitolato d'Oneri, possedere i requisiti di partecipazione relativi alla progettazione, di cui ai par. 6.1 punto 2 e 6.2 lett. b) del medesimo Capitolato, partecipando in una delle forme alternative previste alle lettere a) (autonomamente se in possesso di SOA per progettazione), b) (in forma aggregata con una mandante in possesso dei predetti requisiti di progettazione) o c) (tramite l'avvalimento di cui al comma 3 dell'art. 104 del Codice con uno dei soggetti di cui all' art. 66 del Codice) del richiamato art. 4. Per quel che concerne i requisiti relativi ai

progettisti dell'impianto di illuminazione pubblica, il concorrente, indipendentemente dalle modalità soprarichiamate con cui svolgerà i servizi di progettazione dovrà disporre, anche ricorrendo all'avvalimento ai sensi del comma 3 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, di uno o più professionisti in possesso dei requisiti previsti nel par. 4.3.2.1. del DM 27.09.2017 come meglio specificati al par. 6.1. punto 2 lettere c) e d) I, II, III del Capitolato d'Oneri, così come modificato dall'errata corrige n.2.

11. Domanda

Con riferimento a quanto previsto dal par. 8 del Capitolato d'oneri e dall'art. 29 dello schema di contratto, si chiede di confermare che sia ammesso il c.d. subappalto a cascata.

RISPOSTA

Si conferma, resta salvo quanto previsto al par. 29 comma 13 dello Schema di Accordo Quadro e all'art. 119 comma 17, ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

12. Domanda

Si chiede di confermare che si possa applicare l'ulteriore riduzione del 10% alle garanzie provvisorie richieste di cui al par. 10. (GARANZIA PROVVISORIA) e che questa riduzione sia cumulabile con quelle previste dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs 36/2023 così come modificato dal D.Lgs. 209/2024, nel caso in cui la verifica telematica avvenga sul sito internet dell'emittente.

RISPOSTA

Si conferma.

13. Domanda

Si chiede di confermare che la presentazione dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità di cui al par. 9. (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE), debba avvenire solo a carico dell'offerente e non anche del progettista, dai soggetti cooptati, ect..

RISPOSTA

Si conferma, le dichiarazioni relative all'assunzione degli specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale devono essere rese dal concorrente nell'ambito della domanda di partecipazione, in conformità al punto 6 dell'Allegato 1 al Capitolato d'Oneri.

Si precisa altresì che in caso di partecipazione in forma associata, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese da tutti i membri del RTI/Consorzio e dalle consorziate esecutrici, fatta eccezione per i soggetti che non rientrano nel campo di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice.

14. Domanda

Si chiede di confermare che la presentazione dell'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, di cui al par. 9.1 (SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE), debba avvenire solo a carico dall'offerente e non anche del progettista, soggetti cooptati, ect.. Si chiede inoltre conferma che tali obblighi siano da applicarsi agli eventuali fornitori principali solo se già contrattualizzati al momento dell'offerta, la cui partecipazione garantisca l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e laddove la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata.

RISPOSTA

Fermo restando che non è possibile soddisfare i requisiti di progettazione previsti nella lex specialis attraverso "l'indicazione" del Progettista (vedi risposta n. 10), in applicazione a quanto riportato al par. 9.1 del Capitolato d'oneri la dichiarazione la rende il solo "concorrente" che intende partecipare a lotti il cui valore globale stimato (come riportato nella tabella 3 di cui al paragrafo 3.4 del Capitolato d'Oneri alla colonna G) è pari o superiore a 125 milioni di euro.

Si precisa che per mero refuso nel par. 9.1. del Capitolato d'Oneri viene indicata la colonna relativa al valore globale stimato di ciascun lotto, di cui alla tabella 3 del par. 3.4, con la lettera I invece che con la corretta lettera G (si veda risposta alla successiva domanda n. 17).

Si conferma altresì la seconda parte del quesito.

15. Domanda

Si chiede di confermare che in caso di ricorso all'istituto della cooptazione di cui all'art. 68 comma 12 del D.Lgs 36/2023:

- sia sufficiente indicare nella domanda di partecipazione il soggetto cooptato e la relativa percentuale di lavorazioni da eseguire, nella misura massima del 20%;
- sia sufficiente che l'impresa cooptata presenti la dichiarazione relativa ai requisiti dalla stessa posseduti;
- il soggetto cooptato possa possedere – in coerenza con quanto stabilito dall'art. 68 comma 12 D.Lgs. 36/2023 – qualificazioni SOA diverse da quelle previste dalla lex specialis, pur intendendo eseguire prestazioni relative alle categorie OG 10 e OS 9.

Si chiede altresì di precisare se, in caso di cooptazione di un consorzio stabile, sia necessario indicare anche la/e consorziata/e esecutrice/i.

RISPOSTA

Premesso che codesta Stazione appaltante, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali e con le regole di gara, ritiene non estensibile l'istituto della cooptazione alla componente servizi del presente appalto, lo stesso è invero consentito con riferimento alla sola componente lavori e in conformità all'art. 68, comma 12, del D.Lgs 36/2023 sempre che il concorrente, singolo o che intende riunirsi, sia in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.

A tal riguardo si precisa che il ricorso alla cooptazione dovrà essere specificatamente indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara. Inoltre, dovrà essere prodotto nella Busta amministrativa il DGUE dell'impresa cooptata, compilato nelle Parti di relativa competenza, in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al par. 5 del Capitolato d'Oneri, di idoneità professionale di cui al par. 6.1 punto 1 del medesimo Capitolato nonché il requisito di capacità tecnica professionale necessario per eseguire i lavori affidati.

L'impresa cooptata potrà eseguire lavori per un massimo del 20% dell'importo complessivo della quota lavori di ciascun lotto e dovrà, altresì, dimostrare (nei termini e nei modi prescritti dalla lex specialis di gara e dalla normativa vigente) di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori che si intendano alla stessa affidare.

16. Domanda

Si chiede di confermare se in caso di presentazione della Dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall'operatore economico e relativa documentazione probatoria, da produrre secondo quanto previsto al par. 16 (OFFERTA ECONOMICA) del Capitolato d'Oneri, sia sufficiente l'allegazione delle tabelle ministeriali dei rispettivi CCNL o copia dei Contratti Collettivi Nazionali di Settore ed un documento ufficiale dal quale risulti il contratto che applica l'offerente e del quale dichiara l'equivalenza.

RISPOSTA

Non si conferma, la dichiarazione di equivalenza va fatta sulla base dei parametri indicati al comma 2 dell'art. 4 dell'Allegato I 01 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

17. Domanda

Con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo 9.1 del capitolato d'oneri, si chiede conferma che la colonna cui fare riferimento al fine della determinazione del valore dei lotti sia la colonna E della tabella 3 di cui al paragrafo 3 del capitolato d'oneri, e non la colonna I come indicato nel predetto paragrafo 9.1, in quanto colonna inesistente.

RISPOSTA

Si precisa che al par. 9.1. del Capitolato d'Oneri, relativo agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 in merito alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, si fa riferimento, ai fini dell'applicabilità degli obblighi medesimi, al valore globale stimato del lotto che, per mero errore materiale, viene indicato "(come riportato nelle tabelle 3 di cui al precedente paragrafo 3 colonna I)" mentre è evidente che il riferimento corretto nella tabella n. 3 di cui al paragrafo 3.4 del Capitolato d'Oneri è la colonna "G Importo globale comprensivo delle opzioni".

18. Domanda

Con riferimento alla previsione di cui agli artt. 9.9.1 del Doc. 4 Capitolato Tecnico e 11bis dello schema di AQ, secondo cui i prezzi unitari relativi alla componente non energetica “M” e ai Servizi ad Alto Contenuto Tecnologico (Smart City e BIM) saranno oggetto di revisione in base agli specifici indici ISTAT indicati al medesimo art. 9.9.1 e secondo quanto previsto dall’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, si chiede di chiarire se il riconoscimento della revisione del prezzo in relazione a tale componente sia previsto per il 100% della variazione e indipendentemente dal superamento delle soglie previste dall’articolo 60, comma 2, in combinato disposto con l’Allegato II bis del d.lgs. n. 36/2023, oppure sia da ritenersi comunque soggetto al verificarsi delle particolari condizioni di cui all’articolo 60, comma 2, in combinato disposto con l’Allegato II bis del d.lgs. n. 36/2023 e riconosciuto entro i limiti ivi indicati”.

RISPOSTA

Con riferimento ai prezzi unitari relativi alla componente non energetica “M” e ai Servizi ad Alto Contenuto Tecnologico (Smart City e BIM), la revisione prezzi prevista segue quanto disposto dall’art. 60 comma 2 e dall’Allegato II.2-bis del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., come del resto dettagliatamente illustrato al paragrafo 9.9.1 del Capitolato Tecnico. In particolare, i suddetti prezzi unitari saranno aggiornati applicando ai prezzi di aggiudicazione dell’Accordo Quadro un incremento percentuale pari all’80% dell’eccedenza della variazione complessiva del rispettivo indice di riferimento rispetto alla soglia del 5%.

19. Domanda

L’art. 23.2, punto 2, del Doc. 2 Capitolato d’oneri prevede che l’importo della garanzia fideiussoria prestata in favore di ogni singola amministrazione è aumentato in funzione del ribasso offerto dall’aggiudicatario e che tale ribasso utilizzato ai fini del calcolo della garanzia è determinato in ragione della formula $R=1-P/BA$ dove P è il valore dell’Ordine calcolato sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione; relativamente alla componente energetica del canone (E), il prezzo unitario da considerare al netto dello spread è quello vigente al momento dell’offerta. Si chiede di chiarire se il prezzo unitario della componente energetica del canone (E) debba considerarsi al lordo dello spread offerto in quanto quest’ultimo include un ribasso e dovrebbe quindi rientrare nella determinazione del ribasso da utilizzare ai fini del calcolo della garanzia. In altri termini, si chiede di chiarire se la locuzione “al netto dello spread” contenuta nell’art. sopra citato sia da considerarsi un refuso e vada eliminata.

RISPOSTA

Come riportato al par. 9.1.1 del Capitolato Tecnico, il prezzo unitario PU comprende anche lo spread indicato dal Concorrente in Offerta Economica. La vigenza al momento di presentazione dell’offerta è riferita ai restanti componenti del PU, ovvero PUN Index GME ed Altri Corrispettivi Contrattuali. Conseguentemente, il valore complessivo del PU da utilizzare ai fini del calcolo della garanzia comprende anche lo spread indicato dal Concorrente in Offerta Economica.

20. Domanda

In caso di partecipazione di consorzio stabile di cui all'art. 65, c. 2, l. d), d.lgs. 36/23, si chiede conferma che, al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico relativamente ai criteri 9.a, 9.b e 9.c, il possesso di tali certificazioni debba essere posseduto dal consorzio stesso qualora esegua in proprio oppure dalle consorziate indicate esecutrici nel caso vengano indicate.

RISPOSTA

Come riportato al paragrafo 17.1 del Capitolato d'Oneri l'attribuzione del punteggio relativamente ai criteri 9.a.e 9. c. avverrà nel caso in cui il Consorzio sia in possesso delle Certificazioni oppure tutte le consorziate esecutrici siano in possesso delle certificazioni relativamente ai servizi che svolgeranno tra quelli oggetto dell'appalto. Con riferimento, invece, all'attribuzione del punteggio relativamente al criterio 9.b avverrà se la certificazione UNI PdR 125:2022 è posseduta da tutte le consorziate esecutrici, fatto salvo il caso in cui il Consorzio concorra per conto proprio.

21. Domanda

In caso di partecipazione di consorzio stabile di cui all'art. 65, c. 2, l. d), d.lgs. 36/23 che non indichi alcuna consorziata esecutrice ma che ricorra ai requisiti di consorziate non esecutrici, si chiede conferma che, al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico relativamente ai criteri 9.a, 9.b e 9.c, il possesso di tali certificazioni sia richiesto al consorzio stesso.

RISPOSTA

Si conferma (si veda anche risposta n. 20).

22. Domanda

In caso di partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la cui mandante sia una società di ingegneria che andrà ad eseguire i servizi di progettazione, si chiede conferma che, al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico relativamente ai criteri 9.a, 9.b e 9.c, il possesso di tali certificazioni non sia richiesto in capo alla mandante-progettista che si occupi esclusivamente dei servizi di progettazione.

RISPOSTA

Si conferma per i criteri 9.a e 9.c. in applicazione di quanto riportato al paragrafo 17.1 del Capitolato d'Oneri che riconosce l'attribuzione del punteggio nel caso di imprese Raggruppate in possesso delle certificazioni relativamente ai servizi che svolgeranno tra quelli oggetto dell'appalto.

Non si conferma, invece, per il criterio 9.b. in quanto, a norma di quanto indicato al richiamato paragrafo, l'attribuzione del punteggio all'RTI avverrà se la certificazione UNI PdR 125:2022 è posseduta da tutte le Imprese raggruppate, ivi compresa la società di ingegneria che esegue i servizi di progettazione.

23. Domanda

Al punto 4 del modello istanza di partecipazione, viene indicato “Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012”. Siamo a richiedere quali siano i servizi/forniture di cui ai settori sensibili ricompresi nel presente appalto, al fine di indicare tali attività ad un soggetto in possesso del requisito.

RISPOSTA

Si veda errata corrige n.1.

24. Domanda

In caso di partecipazione di consorzio stabile di cui all’art. 65, c. 2, l. d), d.lgs. 36/23 che ricorra ai requisiti di consorziate non esecutrici, si chiede conferma che tali consorziate non esecutrici debbano presentare esclusivamente un proprio DGUE, senza dunque compilare né la domanda di partecipazione All. 1, né Altre Dichiarazioni All. 6.

RISPOSTA

Non si conferma.

Ai fini della documentazione amministrativa da presentare in offerta, in caso di Consorzi stabili di cui all’art. 65 comma 2 lett. d) del D.Lgs 36/2023, il Capitolato d’Oneri prevede:

- 1) al par. 14.1 che la domanda di partecipazione nel caso di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, debba essere compilata dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti;
- 2) al par. 14.2 che il DGUE deve essere compilato:
 - dai consorzi stabili in tutte le Sezioni pertinenti;
 - dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
 - dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- 3) al par. 15 che l’Allegato – Altre Dichiarazione deve essere compilato, per le parti di rispettiva competenza, solo dal Consorzio stabile e dalle consorziate esecutrici.

25. Domanda

Si chiede conferma che, così come previsto dall’art. 6.4 del Capitolato d’Oneri, il concorrente che partecipi a più lotti dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, e che quindi i requisiti previsti per i singoli lotti non dovranno essere sommati, potendosi il concorrente aggiudicare più lotti possedendo i requisiti richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, al netto delle opzioni previste.

RISPOSTA

Si conferma, in applicazione di quanto previsto al paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri.

26. Domanda

Ai fini del caricamento a portale della documentazione di gara, si chiede conferma che si possa fare ricorso a cartelle zippate (contenenti file firmati digitalmente). In caso di risposta positiva, si chiede se anche tali cartelle zippate debbano essere firmate digitalmente.

RISPOSTA

Si conferma la possibilità di caricare a Sistema cartelle zippate, i documenti al cui interno devono – quando richiesto – essere firmati digitalmente. Si veda anche la risposta alla domanda n. 71.

27. Domanda

In caso di partecipazione di RTI, si chiede conferma che i requisiti di cui ai paragrafi 6.2 – lett. a) e 6.3 – lett. a) del Capitolato d'oneri, possano essere posseduti integralmente dalla Mandataria e che, dunque, la Mandante sprovvista di tali requisiti di qualificazione possa comunque eseguire una quota dei servizi.

RISPOSTA

Si conferma, in applicazione di quanto previsto al par. 6.5 del Capitolato d'Oneri.

28. Domanda

In riferimento al punto 6.1.2. Requisiti di idoneità per la progettazione, si chiede di chiarire quanto previsto alla lettera d) punto II. "aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare;", anche in considerazione della risposta al quesito n. 7 della I Tranche di Chiarimenti da Voi pubblicati.

In particolare, si chiede di specificare numericamente per ogni Lotto il numero di punti luce complessivo dell'impianto da progettare, con il quale calcolare il requisito di progettazione illuminotecnica, in quanto il numero definito a pagina 15 del Capitolato d'Oneri nella Tabella 3 colonna B è relativo al QUANTITATIVO MASSIMO del numero di punti luce di ogni lotto.

Dal chiarimento n. 7, infatti, si deduce che, prendendo ad esempio il Lotto 1, e considerando la metà del valore indicato nella colonna B della suddetta Tabella, pari ad un quantitativo massimo di 98.000 punti luce, in base a quanto indicato nel capitolato d'oneri al punto 6.1.2. lett. d) punto II, risulterebbe che la progettazione

della realizzazione/riqualificazione debba riguardare la metà dei 98.000 punti luce, ossia 49.000 punti luce oggetto di realizzazione/riqualificazione.

Pur non essendo possibile, in questa fase dell'offerta, definire con precisione il numero di punti luce per i quali saranno effettuate realizzazioni/riqualificazioni, sicuramente si può dedurre che tale numero riferito ai punti luce oggetto di realizzazione/riqualificazione non possa essere coincidente col numero massimo di punti luce a base del Lotto (che, oltre ai punti luce oggetto di realizzazione/riqualificazione, include anche i punti luce/semaforici che non saranno oggetto di realizzazione/riqualificazione, come ad .es. impianti di recente costruzione).

Riteniamo, quindi, necessario che si specifichi numericamente e per ogni lotto, il numero di punti luce oggetto di realizzazione/riqualificazione per i quali viene considerato rispettato il requisito previsto.

RISPOSTA

Si veda errata corrige n.2.

29. Domanda

Si chiede, inoltre, di confermare che le prestazioni di progettazione quali il "Piano Dettagliato degli Interventi" (PDI) che sono alla base dei Contratti attuativi con cui la Amministrazioni hanno aderito alle precedenti Convenzioni Consip Servizio Luce e agli altri strumenti di acquisto da Voi messi a disposizione delle p.a., siano da considerare progetti ammessi ai fini della comprova del requisito. In caso positivo, si chiede conferma che sia sufficiente produrre il PDI allegato al Contratto Attuativo.

RISPOSTA

Si precisa che ai fini della comprova del requisito sarà necessario produrre, in conformità a quanto previsto al par. 6.1 punto 2) del Capitolato d'Oneri, un documento che riporti gli elaborati progettuali relativi agli interventi illuminotecnici ed il nominativo del/i professionista/i che ha/hanno partecipato alla realizzazione degli stessi, con relativa attestazione finale dell'intervento da parte del committente.

30. Domanda

Si chiede conferma che nella presente procedura si farà ricorso all'inversione procedimentale (cfr. pag. 52 Capitolato d'Oneri).

RISPOSTA

Si conferma, come riportato al par. 19 del Capitolato d'Oneri.

31. Domanda

In merito al documento "All.5 – Prezzi", si chiede di confermare che per la definizione delle voci da A.1 ad A.12 delle componenti M1, M2 e M3 del canone, la potenza da utilizzare sia quella totale installata

comprensiva di accessori. Ad esempio, un apparecchio di illuminazione dove è installata una lampada ai vapori di sodio alta pressione da 70W nominali, assorbe una potenza totale di 83W dovuta al consumo della lampada (70W) più il consumo degli accessori (13W: alimentatore, ecc.). Quindi per un apparecchio equipaggiato con lampada SAP70, il prezzo unitario della componente M1 del canone si deve intendere quello identificato dalla voce A.3 e non quello identificato dalla voce A.2.

RISPOSTA

Si conferma. La potenza da utilizzare per la definizione delle voci da A.1 ad A.12 delle componenti M1, M2 e M3 del canone deve infatti tener conto anche della potenza assorbita da tutti i dispositivi ausiliari già presenti nel corpo illuminante e riportati nella scheda tecnica del produttore (condizioni di fabbrica).

32. Domanda

Premesso che il capitolato tecnico al §5.2.2.1 recita "In caso di presenza di lampade LED già installate e ricadenti nel perimetro di gestione, il Fornitore è tenuto a sostituirle non prima che esse abbiano raggiunto l'80% della propria durata (così come definita all'Appendice 1) o qualora se ne riscontri alterato lo stato di efficienza luminosa". Si chiede conferma che nel censimento di livello 1 consegnato dall'amministrazione per l'elaborazione del PTE verranno quindi incluse le schede tecniche degli apparecchi installati e la data di installazione al fine di determinare la percentuale sopra richiamata.

RISPOSTA

Il censimento di livello 1, redatto come da CAM Servizio di Illuminazione Pubblica, potrebbe non contenere le schede tecniche degli apparecchi installati e la data di installazione. Tale documentazione dovrà comunque essere acquisita in fase di redazione del PTE.

33. Domanda

Premesso che il capitolato tecnico al §4.4.3.2 recita che ricevuto il PTE l'Amministrazione ha 40 giorni per valutarlo e accettarlo, rifiutarlo o far pervenire le proprie osservazioni. Tale prescrizione risulta in contrasto con quanto riportato al §4.4.1 del medesimo documento si riporta "[...]tali eventuali osservazioni dovranno essere formalizzate dall'Amministrazione entro 15 giorni solari dalla data di consegna del Piano Tecnico". Si chiede quale è la tempistica corretta da considerare.

RISPOSTA

Si conferma che, come riportato al par. 4.4.3.2 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione ha 40 giorni per valutare e accettare il PTE proposto dall'operatore economico aggiudicatario, rifiutarlo o far pervenire le proprie osservazioni. Queste ultime, come riportato al par. 4.4.1 del Capitolato Tecnico, dovranno essere formalizzate dall'Amministrazione entro 15 giorni solari dalla data di consegna del Piano Tecnico.

34. Domanda

Premesso che il Capitolato Tecnico al §5.2.2.3 contempla la verniciatura come attività inclusa nella manutenzione ordinaria si chiede conferma che la verniciatura è richiesta solo su pali già verniciati e non sui pali solamente zincati presenti all'atto della presa in gestione del comune. L'eventuale verniciatura di pali zincati introduce un impatto ambientale dettato dall'impiego di prodotti chimici per garantire un efficace e duraturo effetto di protezione del palo considerevole in parte già ottenuto con la zincatura del sostegno all'atto della produzione industriale.

RISPOSTA

L'attività dovrà essere svolta come previsto in Appendice 1, sugli elementi che alla presa in carico risultano verniciati, trattandosi di un'attività manutentiva programmata.

35. Domanda

Premesso che al §5.2.2.5.2 del Capitolato Tecnico si richiede l'esecuzione di misure in illuminamento su strade aperte al traffico. Tale attività potrebbe richiedere molto tempo in ragione del traffico presente oltre che avere delle difficoltà oggettive dettate dall'influenza generata dai fari delle auto in transito. Si chiede pertanto conferma che, al fine di ottimizzare le attività e garantire la corretta esecuzione delle misure richieste, l'Amministrazione sia tenuta a mettere a disposizione proprio personale della Polizia Locale al fine di chiudere temporaneamente la strada e consentire una rapida e sicura acquisizione delle misure necessarie.

RISPOSTA

L'Amministrazione, in accordo con il fornitore, individuerà le misure più idonee per lo svolgimento delle suddette attività.

36. Domanda

Con riferimento al §5.2.2.5.2 del Capitolato Tecnico si chiede conferma che il campione di 1/4 di strade sulle quali eseguire misure di illuminamento è da considerarsi valido solo a valle dell'esecuzione di intervento di riqualificazione, lasciando discrezionalità al Fornitore circa il numero di strade da considerare negli anni successivi o se lo stesso è applicabile a tutti gli anni di gestione.

RISPOSTA

Si conferma che, come riportato al par. 5.2.2.5.2 del Capitolato Tecnico, il fornitore in caso di interventi di riqualificazione mediante sostituzione degli apparecchi illuminanti dovrà far eseguire – a valle dell'intervento – un controllo del livello di illuminamento su un campione pari 1/4 delle strade interessate dalla riqualificazione energetica e comunque su almeno una strada, comprendendo tutte le tipologie di strade riqualificate presenti nel perimetro di gestione.

Non è confermata invero la discrezionalità del Fornitore circa il numero di strade su cui misurare e registrare i valori di illuminamento che dovranno essere eseguiti con periodicità annuale nel corso della gestione in accordo con le procedure indicate nella Norma UNI 11248:2016 e s.m.i. "Illuminazione stradale, selezione delle categorie illuminotecniche".

37. Domanda

Con riferimento al §6.3.1 del Capitolato Tecnico si chiede conferma che il consumo energetico annuo in condizioni standard EPKST deve essere calcolato come da §2.8 dell'appendice 10.

RISPOSTA

Non si conferma. Il consumo energetico annuo in condizioni standard EPKST deve essere calcolato come da §9.1.1 del Capitolato tecnico utilizzando il consumo energetico teorico "Eck" ed il consumo energetico storico "ESk" determinati con le modalità definite nell'Appendice 10.

38. Domanda

Con riferimento al §6.3.2 del Capitolato Tecnico si rappresenta che in caso di incremento di punti luce collegati a POD esistente la formula potrebbe non risultare verificata a causa del contributo di maggior consumo dato dai nuovi corpi illuminanti. In tal caso si chiede conferma che il Fornitore possa determinare in accordo con l'Amministrazione un criterio di aggiustamento del criterio definito al fine di tenere in considerazione questa tipologia di evento.

RISPOSTA

Non si conferma in quanto i nuovi corpi illuminanti non concorrono al calcolo né del consumo storico, riportato in Appendice 10 al Capitolato Tecnico, né del risparmio energetico atteso RE dell'ordinativo di cui al 6.3.1.1.

39. Domanda

Con riferimento al §6.3.2 del Capitolato Tecnico si rappresenta che in caso di modifica delle ore di funzionamento degli impianti nel corso della gestione la formula potrebbe non risultare verificata a causa del contributo di maggior consumo dato dal nuovo profilo di regolazione o dal maggior numero di ore di funzionamento. In tal caso si chiede conferma che il Fornitore possa determinare in accordo con l'Amministrazione un criterio di aggiustamento del criterio definito al fine di tenere in considerazione questa tipologia di evento.

RISPOSTA

Non si conferma, in quanto la formula di cui al par. 6.3.2 prevede che i termini in essa riportati tengano in considerazione anche delle variazioni del consumo energetico per ore di funzionamento come riportato al par. 9.1.1.1.1.

40. Domanda

Con riferimento al §6.7 del Capitolato Tecnico si chiede conferma che il Fornitore debba procedere all'individuazione dell'Ente Terzo preposto all'esecuzione delle misure in illuminamento, accertati i requisiti descritti al paragrafo richiamato.

RISPOSTA

Come indicato al par. 6.7 del Capitolato Tecnico " il Fornitore deve verificare che i valori di illuminamento e

di luminanza e l'intensità luminosa prodotti dall'impianto rispettino i requisiti di cui alla normativa vigente in materia:” e “la verifica dell'illuminamento a terra deve essere eseguita da ente di parte terza con soli dipendenti al proprio servizio che garantiscano la copertura del territorio nazionale”.

41. Domanda

Con riferimento al §6.7 del Capitolato Tecnico si chiede di confermare che le misure da condurre saranno volte al rilievo della sola misura di illuminamento.

RISPOSTA

Non si conferma, come riportato al par. 6.7 del Capitolato Tecnico, a seguito di interventi che modifichino la potenza o il tipo della lampada, la posizione, l'altezza o l'inclinazione dell'apparecchio di illuminazione e comunque sempre dopo la sostituzione dell'apparecchio di illuminazione o la modifica della numerosità dei Punti Luce esistenti (installazione o dismissione dei punti luce), il Fornitore deve verificare che i valori di illuminamento e di luminanza e l'intensità luminosa prodotti dall'impianto rispettino i requisiti di cui alla normativa vigente in materia.

42. Domanda

Con riferimento al §6.5 del Capitolato Tecnico si chiede di dettagliare come si debba procedere ad attuare un sistema di monitoraggio e controllo qualora l'Amministrazione abbia in gestione una o più utenze senza punto di misura fisico ma con dei cottimi.

RISPOSTA

Fermo restando che le utenze gestibili attraverso i contratti derivanti dal presente Accordo Quadro devono appartenere all'ambito dell'illuminazione pubblica e che tutto ciò che non afferisce a tale tipologia deve essere considerato carico esogeno, il Fornitore deve provvedere all'installazione della strumentazione di campo necessaria alla raccolta e al monitoraggio dei dati che devono essere inseriti nel sistema di monitoraggio stesso, come riportato al par. 6.5 del Capitolato Tecnico.

43. Domanda

Con riferimento all'appendice 10 si chiede di dettagliare come eventuali stime dei consumi di uno o più POD in carico all'amministrazione, con relativo minor conteggio dei volumi effettivamente necessari all'impianto di illuminazione pubblica, debbano essere considerate ai fini della determinazione del consumo storico. Si chiede conferma che si possa procedere a rettifica a fronte della ricezione dei conguagli a beneficio dell'Amministrazione.

RISPOSTA

Non si conferma, si veda la risposta alla domanda n.5.

44. Domanda

Con riferimento all'appendice 10 si chiede se, nella fattispecie di cottimi attivi per la contabilizzazione di impianti promiscui o sprovvisti di misuratore, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare di aver provveduto a rettificare la potenza utilizzata nell'algoritmo di calcolo convenuto con distributore locale e Agenzia delle Dogane alla reale situazione rappresentata nel censimento di livello 1 consegnato. Si chiede inoltre conferma che situazioni predeterminate a fronte delle ultime variazioni legislative, per cui le ore considerate nell'algoritmo erano 4.000 ore e non 4.196 ore come oggi previsto possano essere arbitrariamente ricalcolate dal fornitore applicando un fattore $4.196/4.000$ al dato di energia rilevato dalla fatturazione storica.

RISPOSTA

In merito al primo quesito, si ribadisce che il censimento di livello 1 fornisce indicazioni relative alla reale situazione impiantistica ed alla sua esatta gestione.

In riferimento al secondo quesito, si rimanda a quanto disciplinato al par. 1.2 dell'Appendice 10 al Capitolato Tecnico.

45. Domanda

Con riferimento al §6.3.1 del Capitolato tecnico e ai criteri di punteggio tecnico 7.a e 7.b si chiede conferma che gli obiettivi richiamati non si applichino sul perimetro di corpi illuminanti sprovvisti di misuratore fiscale fisico e che gli stessi si applichino solo sulla parte di POD a misura.

RISPOSTA

Non si conferma. Gli obiettivi di risparmio devono riguardare l'intero numero di punti luce identificato per ciascun lotto e conseguentemente l'intero perimetro di gestione di ogni contratto attuativo. L'eventuale presenza di corpi illuminanti sprovvisti di misuratore fiscale fisico deve essere corretta attraverso idonei strumenti di misura.

46. Domanda

Con riferimento al §9.5 del Capitolato Tecnico si chiede conferma che la remunerazione di eventuali materiali non presenti nei listini ivi indicati avvenga considerando, oltre al prezzo riportato in fattura, anche gli utili di impresa e le spese generali così come definiti nel prezzario regionale di competenza, a copertura e ristoro dei costi del personale del fornitore necessario a garantire l'acquisto dei materiali stessi.

RISPOSTA

Si conferma. Come riportato ai par. 5.5, 5.6.3 e 9.4 *“Qualora non siano presenti voci di prezzo nei listini indicati, necessarie alla determinazione delle attività/interventi di manutenzione straordinaria, i nuovi prezzi delle suddette voci verranno determinate in contraddittorio tra le parti”*. Inoltre, si rimanda all'art. 31 comma 2 dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2026 e s.m.i..

47. Domanda

Con riferimento al §9.5 del Capitolato Tecnico si chiede conferma che la remunerazione di eventuali materiali non presenti nei listini ivi indicati avvenga considerando, oltre al prezzo riportato in fattura, anche gli eventuali oneri di trasporto connessi.

RISPOSTA

Si conferma e si veda anche la risposta alla precedente domanda n. 46.

48. Domanda

Considerato che per poter redigere il PTE è correttamente obbligatorio eseguire i "sopralluoghi congiunti" da "concordare con l'Amministrazione" [§4.4.1 del Capitolato Tecnico] ; considerando che "il fornitore dovrà eseguire una serie di sopralluoghi presso gli impianti indicati nella RPF, finalizzati a raccogliere i dati tecnici (ad es. impiantistici, ecc.)" [§4.4.2 del Capitolato Tecnico] ; considerato che per tali attività sarà necessario il supporto del manutentore degli impianti autorizzato dall'Amministrazione all'accesso agli impianti. Visto inoltre che il PTE deve essere consegnato all'Amministrazione "entro e non oltre i 60 giorni solari dalla data di accettazione della RPF a Sistema" [§4.4.1] con penali a carico del Fornitore in caso di mancato rispetto delle stesse. Considerando quindi che la redazione del PTE dipende dai sopralluoghi che, però, dipendono anche dall'Amministrazione si chiede di modificare la partenza dei 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di prese Visione da redigere "congiuntamente con l'incaricato dell'Amministrazione."

RISPOSTA

Come riportato al par. 4.4.2 del Capitolato Tecnico, i sopralluoghi dovranno essere svolti nei tempi concordati con l'Amministrazione e nel rispetto dei termini di consegna del Piano Tecnico Economico, che dovrà avvenire entro e non oltre i 60 giorni solari dalla data di accettazione della RPF a Sistema.

49. Domanda

Con riferimento a quanto riportato al §6 del Capitolato Tecnico: "Nel caso in cui gli impianti" di illuminazione pubblica "condividano il POD con un impianto elettrico non destinato all'illuminazione pubblica, questa parte di impianto è trattata come un carico esogeno di cui al paragrafo 6.6. Nel caso in cui il POD alimenti contemporaneamente impianti di tipo diverso il Fornitore, entro un mese dalla Presa in Consegna degli impianti, è obbligato ad installare un misuratore dei consumi elettrici per singola tipologia di impianto. Nel caso in cui il POD alimenti contemporaneamente impianti di cui al Servizio Luce "A" ed al Servizio Semaforico "B" il Fornitore, entro un mese dalla Presa in Consegna degli impianti, è obbligato ad installare un misuratore dei consumi elettrici per singola tipologia di impianto" e quanto al §6.6: "Il Fornitore, al momento della presa in carico del POD comprendente il carico esogeno oltre all'impianto di illuminazione, provvede al distacco del carico esogeno, senza eseguire ulteriori attività relative allo stesso." Si chiede di confermare che, nel caso in cui il POD degli impianti IP sia condiviso con altri impianti, l'unico onere del Fornitore sia il distacco del carico; solo nel caso in cui sia la condivisione del POD tra impianti IP e semaforici, sia obbligatoria l'installazione di un misuratore per singola tipologia di impianto.

RISPOSTA

Si conferma la procedura di gestione dei carichi esogeni di tipo elettrico di cui al par. 6.6 del Capitolato Tecnico.

50. Domanda

Con riferimento a quanto riportato al §5.2.2.1 del Capitolato Tecnico: "Il Fornitore deve, sulla base del Piano Tecnico Economico presentato ed approvato dalla Pubblica Amministrazione, sostituire le lampade al fine di mantenere inalterato lo stato di efficienza luminosa delle stesse, senza arrivare alla condizione di rottura." Cosa si intende per "mantenere inalterato lo stato di efficienza luminosa"? è corretto interpretare che deve essere garantito il medesimo flusso luminoso emessa dall'apparecchio?

RISPOSTA

Con "mantenere inalterato lo stato di efficienza luminosa delle stesse" è inteso che il Fornitore dovrà mantenere i valori di illuminamento e di luminanza e l'intensità luminosa nel rispetto dei requisiti di cui alla normativa vigente in materia.

51. Domanda

Con riferimento al §5.3 del Capitolato Tecnico: "Il Fornitore, senza alcun diritto a compensi addizionali rispetto al Canone del servizio deve provvedere a sostituire qualsiasi componente di impianto (ad es. lampada, ecc.), laddove lo stesso non sia in condizioni di assicurare il corretto funzionamento del sistema." In questa frase, è corretto interpretare che per "qualsiasi componente di impianto" ci si riferisca alle unità tecnologiche degli apparecchi di illuminazione e sue componenti?

RISPOSTA

Non si conferma. Come riportato al par. 5.3 del Capitolato Tecnico la sostituzione riguarda qualsiasi componente d'impianto.

52. Domanda

Nell'allegato 7 facente parte della documentazione di gara alla pagina 3/20 si indica che "Ai fini della determinazione di costi e ricavi, le quantità stimate sono quelle indicate in documentazione di gara e riportate nello Schema di Conto economico di commessa, pertanto non modificabili nel Conto economico presentato dal Concorrente". Il Conto economico disponibile tra la documentazione si presenta senza indicazioni specifiche di quantità. Si chiede pertanto conferma che le stesse possano essere identificate dal singolo concorrente.

RISPOSTA

Si conferma che, in riferimento alle celle in bianco dell'Al. 7.1 – Schema conto economico di commessa, queste devono essere compilate dal singolo concorrente così come specificato nel foglio "Istruzioni di compilazione".

53. Domanda

Nell'allegato 7 facente parte della documentazione di gara alla pagina 6/20 si indica quale riferimento per identificare univocamente quali voci prevedere all'interno della sezione Costi della manodopera del Conto Economico il §3 del Capitolato d'oneri. Si chiede alla Stazione Appaltante di specificare il passaggio a cui si fa riferimento al fine di poter compilare il modello in modo corretto.

RISPOSTA

Trattasi di refuso, al par. 3 del Capitolato d'Oneri viene esplicitato per singolo lotto l'importo dei costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 18% dell'importo totale a base di gara e sono riportati gli elementi sulla base dei quali i suddetti costi sono stati determinati. Tali elementi contribuiscono ad identificare le attività qualificate come manodopera e definite (economicamente) nel suddetto paragrafo.

54. Domanda

Nell'allegato 7.1 "Schema Conto Economico Commessa", nella colonna C del foglio "Conto economico complessivo", e nella colonna I e E del foglio "Conto Economico-Costi" ci sono alcune celle che presentano la formula "=+#REF!" oppure che fanno riferimento ad una cella "#REF!". Si richiede alla Stazione Appaltante di fornire nuovamente il file senza tali errori.

RISPOSTA

Si veda errata corrige n.3.

55. Domanda

Con riferimento al punto e) dell'allegato 7 "Schema giustificativi anomalia e costi della manodopera e della sicurezza", la stazione appaltante dichiara che "in caso di beni/servizi acquistati da un altro fornitore (Vendor) è sufficiente indicare il costo unitario di acquisto nell'apposita sezione del conto economico di commessa". Si richiede dunque alla stazione appaltante di chiarire se tale costo unitario di acquisto sia riferito al costo totale della prestazione offerta dal fornitore oppure se debbano essere considerati i driver di prezzo e quantità sottostanti.

RISPOSTA

Si conferma che all'interno dell'Allegato 7.1 – Schema conto economico commessa, all'interno del foglio "Conto Economico-Costi" vengono richiesti sia i Prezzi Unitari che le Quantità Annue.

56. Domanda

Nell'allegato 7 "Giustificativi Anomalia" non sono presenti spiegazioni riguardo le tabelle "Costi Attività e Servizi Commessa" e "Costi Interventi di Riqualficazione Commessa" presenti nel foglio "Conto Economico-Costi" dell'allegato 7.1 "Schema Conto Economico Commessa". Si chiede alla Stazione Appaltante specifica

del perimetro di tali costi. Inoltre, si richiede alla stazione appaltante di chiarire se i costi relativi agli interventi di riqualificazione siano riferiti agli investimenti (capex) da dover sostenere o ai costi di manutenzione ordinaria (opex), considerando che poi tali costi vanno a popolare il foglio “conto economico complessivo” presente all’interno di tale file.

RISPOSTA

Si veda errata corrige n.3. Si fa inoltre presente che l’allegato 7 fornisce spiegazioni qualitative in merito all’allegato 7.1 che, come riportato al par. 1 dell’allegato 7, il concorrente può integrare inserendo ulteriori tabelle e/o righe nelle tabelle presenti al fine di ottenere un foglio “Conto Economico-Costi” esaustivo e coerente allo scenario proposto.

Ciò detto, alla voce “Costi Attività e Servizi Commessa” sono stati indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo attività quali sopralluoghi, censimento, redazione PTE.

Per quanto riguarda la voce “Costi interventi di riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria commessa”, si rimanda al fornitore l’individuazione delle attività che compongono tale voce al netto di altre voci non già ricomprese nelle precedenti sezioni (es. manodopera impiegata, etc.).

57. Domanda

Nell’allegato 7 “Giustificativi Anomalia” al paragrafo 1 è si fa riferimento allo “Schema di Dichiarazione costi della manodopera di cui alla successiva sezione B.2”. Tuttavia, non risulta presente nel documento una sezione B.2. Si richiede spiegazione alla Stazione Appaltante del documento a cui si fa riferimento.

RISPOSTA

Si precisa che, per mero errore materiale, nel par. 1 viene indicato in riferimento allo Schema di Dichiarazione costi della manodopera la sezione B.2 mentre la sezione corretta è la B.1 “RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA AI GIUSTIFICATIVI SULL’ANOMALIA DELL’OFFERTA” punto 3. Costi della manodopera e altri costi del personale”.

58. Domanda

Si richiede alla Stazione Appaltante di chiarire quali voci bisogna includere all’interno della tabella “Costi materiali commessa” dell’Allegato 7.1 “Schema Conto Economico Commessa”.

RISPOSTA

Si veda errata corrige n.3. Si precisa inoltre che la voce “Costi materiali commessa” è da riferirsi a tutti i costi dei materiali utilizzati per lo svolgimento della commessa, come ampiamente dettagliato all’interno del Capitolato Tecnico.

59. Domanda

Si richiede alla Stazione Appaltante di chiarire quali voci bisogna includere all'interno della tabella "Costi noli commessa" dell'Allegato 7.1 "Schema Conto Economico Commessa". In particolare, si richiede una descrizione del perimetro di attività riferito ai noli.

RISPOSTA

Si veda errata corrige n.3. Si precisa inoltre che la voce "Costi noli commessa" è da riferirsi a tutti i costi dei noleggi utilizzati per lo svolgimento della commessa.

60. Domanda

Si richiede alla Stazione Appaltante se all'interno della tabella "Oneri per la sicurezza" dell'Allegato 7.1 "Schema Conto Economico Commessa" si debbano includere solo gli oneri che riguardano "costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro" come indicato nel Capitolato Tecnico.

RISPOSTA

Si conferma, tenuto conto che nell'Allegato 7.1 al punto 2 lettera h) "Oneri per la sicurezza", si precisa che "l'indicazione di tali costi deve ritenersi obbligatoria e il valore inputato deve corrispondere a quello dichiarato in Offerta Economica" e che il par. 16 del Capitolato d'Oneri precisa che l'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, tra l'altro, l'indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

61. Domanda

Con riferimento al paragrafo 9.1.2.3 del capitolato d'oneri relativo alla componente di riqualificazione M3a si richiede alla Stazione Appaltante di confermare che, qualora gli interventi venissero effettuati solo dal terzo anno contrattuale in ipotesi di contratti pari a 9 anni, il denominatore di tale componente dovrà comunque essere valorizzato pari ad 8 (n-1) e dunque avrà un effetto retroattivo.

RISPOSTA

Non si conferma, l'individuazione della componente M3a è definita all'interno del paragrafo 9.1.2.3 del Capitolato Tecnico.

62. Domanda

Si chiede di confermare in merito all'art. 3 comma 1 dello "Schema di accordo quadro per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la prestazione del servizio luce e dei servizi connessi ed opzionali – 12 lotti per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. A), del codice - id sigef 2634" che:

- le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad indicare di aver stanziato in bilancio le somme e gli importi necessari a dare esecuzione all'accordo attuativo;
- le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare annualmente o di dare evidenza dello stanziamento delle medesime somme.

RISPOSTA

La domanda non è pertinente in quanto tali attività sono di competenza esclusiva delle Pubbliche Amministrazioni aderenti.

63. Domanda

Si chiede se sia disponibile uno schema di contratto attuativo da stipulare con le singole Amministrazioni e, in caso affermativo, se ne richiede la pubblicazione.

RISPOSTA

No, non è previsto uno schema di contratto attuativo.

64. Domanda

Il documento denominato "ID 2634 - AQ SL1 - Doc. 2 - All. 7.1 - Schema Conto Economico Commessa" nel foglio "Conto economico complessivo" presenta celle contenenti come risultato "#RIF!", esito che viene visualizzato quando una formula fa riferimento a una cella non valida. Si chiede cortesemente di rendere disponibile il file corretto.

RISPOSTA

Si veda errata corrige n.3.

65. Domanda

Con riferimento al paragrafo 9.1.1 del Capitolato Tecnico, si chiede conferma che le componenti tariffarie non espressamente citate ai punti (a) e (b) nella sezione "altri corrispettivi contrattuali" possano essere annoverate al punto (c) tra le "imposte e le addizionali, previste dalla normative vigente".

Qualora l'interpretazione fosse confermata, si chiede di chiarire in che modo le componenti tariffarie debbano essere integrate nella determinazione del prezzo unitario "PUA", "previa valutazione di Consip S.p.A".

L'affermazione relativa alla preventiva valutazione non risulta inoltre chiara in considerazione del fatto che, ai fini dell'individuazione delle componenti tariffarie che abbiano determinato il valore dei prezzi unitari e per un'esatta ricostruzione del prezzo unitario effettivamente corrisposto per i consumi energetici sostenuti, è previsto come "ad esclusione dello spread, l'Amministrazione potrà richiedere al fornitore tutta la documentazione utile all'individuazione delle stesse, comprese le bollette".

RISPOSTA

Premesso che il quesito non è chiaro, in particolare con riferimento a *le componenti tariffarie non espressamente citate ai punti (a) e (b) nella sezione "altri corrispettivi contrattuali"*, si precisa che i corrispettivi totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente – al netto del PUN Index GME e del $PU_{EE.SPREAD}$ – sono definiti all'interno della voce "Altri corrispettivi contrattuali", al par. 9.1.1 del Capitolato Tecnico. Si precisa altresì che il punto (c) della medesima voce indica le "imposte e le addizionali, previste dalla normative vigente".

L'affermazione “*previa valutazione di Consip S.p.A.*” è legata al capoverso in cui si fa riferimento alle eventuali variazioni delle componenti del Prezzo Unitario, in quanto la fornitura di energia elettrica è regolamentata da una normativa di settore. Pertanto, potrebbero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità aventi contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura; questi potrebbero apportare variazioni alle suddette componenti del Prezzo Unitario, per le quali Consip farà le opportune valutazioni sull'opportunità di tenerle in considerazione nel calcolo del PUA.

66. Domanda

Con riferimento al paragrafo 9.1.2.3 del Capitolato Tecnico, si chiede conferma che la definizione della componente PU3AJ sia da intendersi in maniera testuale e rappresenti effettivamente il prezzo unitario del j-esimo tipo di lampada che “si andrà a sostituire”, non il tipo di lampada che si andrà ad installare.

RISPOSTA

Non si conferma, il valore della componente PU3AJ è il prezzo unitario del j-esimo tipo di lampada che verrà montata al momento della riqualificazione energetica del punto luce come riportato al paragrafo 9.1.2.3 del Capitolato Tecnico.

67. Domanda

Con riferimento al mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, si chiede conferma che la dimostrazione $RER \geq RE$

debba essere conseguita per l'ordine attuativo nel suo insieme, inteso come sommatoria dei contributi di risparmio di ciascun k-esimo POD affidato per ciascun contratto attuativo (come emerge dai paragrafi 6.3.1 e 6.3.2 del Capitolato Tecnico)

non debba essere validata per ciascun singolo POD affidato (come sembrerebbe emergere dalla lettura del paragrafo 9.1.1.1.3 del Capitolato Tecnico, il quale presuppone come un valore negativo riscontrato "in ogni singolo POD" implichi il mancato raggiungimento degli obiettivi che il fornitore si è impegnato a raggiungere ed è ipotesi sanzionata mediante apposita penale").

RISPOSTA

Si conferma che l'obiettivo di risparmio energetico debba essere calcolato per l'intero perimetro di gestione dell'OPF e non per singolo POD.

68. Domanda

Con riferimento al documento “All. 7.1 - Schema Conto Economico Commessa” ed al documento “All. 7 - Giustificativi Anomalia” che ne contiene le istruzioni operative di compilazione, si chiede se sia possibile per l'operatore economico integrare in autonomia il modello ricevuto per la dimostrazione dei ricavi di gestione (foglio “Conto Economico-Ricavi”) anche per celle colorate in colore grigio e verde.

In caso di risposta non affermativa si chiede di ricevere un modello revisionato che ammetta eventuali voci di ricavo non remunerate dalle Amministrazioni contraenti e supplementari alle tre componenti "A" "B" e "C" del canone di Servizio Luce corrisposto (esempio Titoli di Efficienza Energetica)

Si chiede inoltre se il prezzo unitario €/kWh di riferimento annotato in foglio "Conto Economico-Ricavi", cella J2 (formattato come intestazione di tabella) possa essere modificabile o meno dal singolo operatore o se debba essere assunto univoco ed analogo per tutti gli operatori.

RISPOSTA

Si conferma, come riportato al par. 16 del Capitolato d'Oneri "I predetti giustificativi dovranno, pertanto, anche laddove non vengano anticipati in sede di presentazione dell'offerta, essere redatti secondo gli schemi di risposta contenuti nel suddetto Allegato, tenendo conto delle modalità e indicazioni previste nell'Allegato stesso, fatta salva la possibilità di adattamento e integrazione alle specifiche esigenze del proprio conto economico".

Si fa inoltre presente che la cella J2 rappresenta il valore del prezzo unitario dell'energia elettrica al netto dello spread offerto ed è indicato a titolo esemplificativo.

69. Domanda

Relativamente a quanto indicato all'art. 3.4 (pag. 14) ed all'esempio riportato all'art. 25 (pag. 94) del Capitolato d'Oneri, si chiede conferma che il quantitativo massimo di ciascun lotto e la relativa erosione debbano essere calcolati sul numero di punti luce e semafori anziché sull'importo massimo stimato in euro. Se confermata tale interpretazione, si chiede con che modalità la quota extra canone stanziabile dall'amministrazione contraente andrà ad incidere sull'erosione del suddetto massimale.

RISPOSTA

Si conferma che il quantitativo massimo di ciascun lotto e la relativa erosione devono essere calcolati sul numero di punti luce e semafori.

Non si conferma, la quota extra canone stanziabile dall'Amministrazione contraente non incide sull'erosione del massimale.

70. Domanda

Con riferimento all'art. 4.3.1 del Capitolato Tecnico ed, in particolare, in relazione alla nomina del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, si chiede di specificare quali siano le fattispecie secondo le quali è prevista la nomina del Direttore dei Lavori e quando lo stesso dovrà essere nominato al di fuori dell'organico dell'amministrazione.

RISPOSTA

Si rinvia alla disciplina prevista all'art. 114 del D.lgs 36/2023, con particolare riferimento ai commi da 1 a 6.

71. Domanda

Con riferimento all'art. 12 del Capitolato d'Oneri, il quale stabilisce che, per la presentazione dell'offerta, ogni Operatore Economico abbia a disposizione una capacità pari a 15 MB per singolo file, si evidenzia che, sebbene il portale allerti che la dimensione massima del file da allegare debba essere pari a 20 MB – lo stesso consente il corretto caricamento di singoli documenti con dimensioni massime o inferiori a 11.000 KB. Caricando documenti di dimensioni maggiori a 11.000 KB il portale restituisce il seguente avviso: "Servizio momentaneamente non disponibile, riprovi più tardi."

Si chiede, inoltre, conferma che l'intera documentazione amministrativa possa essere caricata mediante un'unica cartella ZIP contenente i singoli file firmati digitalmente.

RISPOSTA

Si conferma che l'intera documentazione amministrativa possa essere caricata mediante un'unica cartella ZIP contenente i singoli file firmati digitalmente. Si veda la risposta alla domanda 26.

72. Domanda

Con riferimento all'Appendice 8 "Relazione tecnica degli interventi" del Capitolato Tecnico in cui viene riportato che tutti gli oneri, a partire dalla predisposizione del progetto, l'attuazione del medesimo finanche la fase di collaudo e certificazione del risparmio sono ricompresi nel canone; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo essi comprendono:

- a) oneri per rifacimento manti stradali, assistenze elettriche, ecc.;
- b) oneri per allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica;
- c) oneri collegati all'ottenimento di tutte le autorizzazioni (preliminari, avvio dei lavori, collaudo e certificazione), compresa la stesura di elaborati grafici o di calcolo e il pagamento di prestazioni agli Enti preposti;
- d) oneri di progettazione, direzione lavori, sicurezza, assistenza in cantiere e collaudo;

si richiede a Codesta Stazione appaltante di voler chiarire come gli oneri di cui al punto d) rientrino nel canone e come questa previsione sia in armonia con quanto previsto al paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico dove vengono elencate le figure che l'Amministrazione dovrà nominare.

Si chiede altresì di voler chiarire se trattasi di oneri per la sicurezza diretti o indiretti. Nel caso di oneri per la sicurezza diretti, non assoggettabili a ribasso, si chiede di voler chiarire come poter determinare l'offerta non conoscendo il dettaglio delle lavorazioni e non avendo a disposizione un elenco prezzi per la sicurezza anche tenuto conto dell'allegato DVRI e delle sue previsioni circa il DUVRI.

RISPOSTA

Gli oneri di cui al punto d) della domanda sono relativi alle figure tecniche (direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, collaudatore etcc) che l'Amministrazione, ove previsto per la natura delle attività, ha il compito di nominare e i cui oneri, ai sensi di quanto previsto all'Appendice 8 del Capitolato Tecnico, restano a carico del Fornitore e dunque sono compresi nel canone. Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischio da interferenze invero, non soggetti a ribasso, non rientrano nel canone e come precisato al par. 3 del Capitolato d'Oneri "saranno quantificati dalle singole PPAA in sede di contratto attuativo".

73. Domanda

Premesso che, in riferimento alle indicazioni presenti nel CAPITOLATO TECNICO, all'articolo 9, paragrafo 9.1.1 "Valore della componente energetica "EA" del Servizio Luce" si legge che "Il PUA precedentemente indicato è calcolato mediante le seguenti equazioni:

1. Nel caso di POD dedicati all'illuminazione pubblica notturna:

$$PUA = 0,04 \times PUF1 + 0,25 \times PUF2 + 0,71 \times PUF3,$$

2. Nel caso di POD dedicati alle gallerie stradali:

$$PUA = 0,33 \times PUF1 + 0,24 \times PUF2 + 0,43 \times PUF3,$$

dove

PUF1: Prezzo Unitario, come sotto definito, espresso in €/kWh, per la fascia oraria F1, troncato alla quinta cifra decimale;

PUF2: Prezzo Unitario, come sotto definito, espresso in €/kWh, per la fascia oraria F2, troncato alla quinta cifra decimale;

PUF3: Prezzo Unitario, come sopra definito, espresso in €/kWh, per la fascia oraria F3, troncato alla quinta cifra decimale.

con

$PUFi = PUEE.SPREAD + PUN \text{ Index GME} + \text{Oneri} + \text{Altri Corrispettivi Contrattuali}$,

si chiede di confermare che per ogni Prezzo Unitario PUFi, l'addendo PUN Index GME nella formula di calcolo corrisponde alla media del PUN nella relativa fascia oraria Fi (PUN per fascia oraria Fi).

RISPOSTA

Si conferma e si specifica che si farà riferimento al prezzo medio per fasce pubblicato mensilmente dal GME.

74. Domanda

In riferimento alle indicazioni presenti nel CAPITOLATO TECNICO, all'articolo 9, paragrafo 9.1.1 "Valore della componente energetica "EA" del Servizio Luce", si chiede di confermare che, in un'ottica di standardizzazione dei corrispettivi contrattuali da applicare per la determinazione del PUA, relativamente al corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità verrà applicato il corrispettivo unitario pubblicato da ARERA di cui ai commi 34.9 e 41.9 del TIV e al comma 18.1, lettera c) della deliberazione 555/2017/R/com, indipendentemente dalla tipologia di utenza (oraria/non oraria). Diversamente, si ricadrebbe in una situazione in cui il PUA sarebbe potenzialmente differenziato e specifico per ciascuna utenza oraria (POD orario) e quindi a ciascun contratto, in quanto direttamente conseguente dal profilo orario consuntivo di energia elettrica prelevata.

RISPOSTA

Non si conferma.

Come riportato al par. 9.1.1 del Capitolato Tecnico, alla sezione "Altri Corrispettivi":

- i. “per le utenze non orarie, verrà applicato il corrispettivo unitario pubblicato da ARERA di cui ai commi 34.9 e 41.9 del TIV e al comma 18.1, lettera c) della deliberazione 555/2017/R/com;
- ii. per le utenze orarie, verrà applicato:
 - il corrispettivo unitario pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell’articolo 14.4 della deliberazione ARG/elt 98/11, per l’energia elettrica prelevata nelle ore diverse dalle ore di picco del sistema elettrico;
 - il corrispettivo unitario pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell’articolo 14.3 della deliberazione ARG/elt 98/11, per l’energia elettrica prelevata nelle ore di picco del sistema elettrico.”

75. Domanda

In riferimento all’art. 5.4 del Capitolato Tecnico “Struttura operativa minima del personale dedicato alle attività di Gestione, Conduzione, Manutenzione Ordinaria e Progettazione” ed in particolare alla definizione di FTE con la quale si intende una risorsa equivalente, la cui qualifica è descritta in Offerta Tecnica, per un numero di ore annue mediamente lavorate pari a 1.616 di cui alle tabelle ministeriali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti – operai), si chiede conferma che il numero corretto di ore annue mediamente lavorate da utilizzare per il calcolo degli FTE sia pari a 1.600 (come riportato nelle tabelle ministeriali in corso di validità), in luogo delle 1.616 indicate.

RISPOSTA

Si conferma.

76. Domanda

Si pone il caso della partecipazione al lotto 1 da parte di una mandante di un RTI (di tipo orizzontale) che vorrebbe partecipare al raggruppamento ed eseguire tutte le prestazioni nella percentuale del 40%, includendo quindi anche i lavori di cui alle categorie SOA OG10 e OS9.

Considerato che:

- la mandante non possiede la categoria OS9,
- il lotto 1 prevede un importo di lavori ricadenti in OS9 pari a € 247.241,
- il 40% di detti lavori ammonta a € 98.896,
- il possesso dell’attestazione SOA è prevista per importi di lavori superiori a € 150.000 (ex art. 100 co.4 D.Lgs. 36/2023),
- la mandataria è comunque in possesso dell’attestazione SOA OS9 superiore alla classifica I.

Tutto quanto qui esposto, siamo a chiedere se sia corretta la partecipazione della mandante in raggruppamento di tipo orizzontale senza che la medesima possieda l’attestazione in categoria OS9 eseguendo lavori per un importo inferiore a € 150.000.

RISPOSTA

Si conferma.

Posto che con riferimento alla SOA, il par. 6.5 del Capitolato d'Oneri stabilisce, in conformità al comma 11 dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che "b) Il requisito di cui al paragrafo 6.3 lettera b) deve essere posseduto dal RTI nel suo complesso, fermo restando che l'attività oggetto della/e attestazione/i potrà esser svolta unicamente da imprese in possesso della/e attestazione/i stessa/e nei limiti di quanto posseduto", nell'esempio di cui alla domanda la mandante, che si è impegnata ad eseguire le prestazioni rientranti nella categoria OS 9 per un importo inferiore ad Euro 150.000, non è necessario che sia in possesso della relativa attestazione SOA potendo invero qualificarsi ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

77. Domanda

Siamo con la presente a chiedere se sia possibile la partecipazione da parte di un costituendo raggruppamento di tipo orizzontale in cui la mandataria, che possiede l'attestazione SOA in categoria OS9 in classifica sufficiente a coprire l'intero importo dei lavori del lotto interessato, presti alla mandante l'attestazione SOA in categoria OS9 (con il dettaglio e le modalità previste dalla legge di gara) per l'importo pari alla percentuale di competenza della mandante, tramite contratto di avvalimento infra-raggruppamento (mandataria/mandante).

RISPOSTA

Si conferma, in ossequio alla legislazione comunitaria (art. 63, comma 1, Direttiva in materia di appalti pubblici 2014/24/UE) nonché all'art. 104, comma 1 del D.Lgs. 36/2023), che stabilisce che il contratto di avvalimento "può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica delle parti".

La giurisprudenza ha infine chiarito che la "possibilità di integrare i requisiti (anche) con avvalimento interno al Rti è consentita purché ne sia assicurata la capienza del primo, e cioè a condizione che l'ausiliaria ne sia provvista in misura sovrabbondante e sufficiente alla sua soddisfazione in capo ad entrambi gli operatori", come chiarito dalla giurisprudenza" (Cons. Stato, V, 09.03.2023, n. 2515; cfr., altresì, Anac, delibera n. 1343 del 20 dicembre 2017; n. 1140 del 22 dicembre 2020).

Pertanto nell'esempio di cui alla domanda, la mandataria, in possesso della SOA in categoria OS9 in misura sovrabbondante, potrà prestare tramite avvalimento infragruppo alla mandante parte della attestazione medesima purché, all'esito, mandataria e mandante siano in possesso della attestazione SOA nella misura necessaria ad eseguire la quota parte dei lavori per i quali le stesse sono impegnate.

78. Domanda

In merito alla compilazione del file Excel All. 7.1 - Schema Conto Economico Commessa, si segnala che alcune informazioni contenute nel file pdf ALLEGATO 7 – SCHEMA GIUSTIFICATIVI ANOMALIA E COSTI DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA, in particolare nella PARTE C. GUIDA OPERATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLO 'SCHEMA DI CONTO ECONOMICO DI COMMESSA.XLS', non risultano coerenti con il suddetto file Excel.

Nello specifico, vengono citati riferimenti a celle non corrispondenti risultando non allineati con il contenuto del file Excel. A titolo esemplificativo: i dati delle celle C6 e C20, relativi alla distribuzione per durata (contratti a 6 o 9 anni), debbono essere all'interno dei limiti prefissati e vengono verificati automaticamente, per congruenza, nella cella C34.

Alla luce di quanto sopra, risulta opportuno revisionare il file ALLEGATO 7 – SCHEMA GIUSTIFICATIVI ANOMALIA E COSTI DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA per garantire la coerenza con il file Excel.

Inoltre, si richiede di:

- Esplicitare il valore 0,233 presente nella cella J3 e chiarire se tale valore è modificabile.
- Fornire una spiegazione dettagliata sul motivo per cui è obbligatorio inserire entrambe le percentuali di copertura Punti luce - 6 anni" (compresi tra 20% e 80%) e Punti luce - 9 anni" (compresi tra 20% e 80%) affinché la cella B33 restituisca l'indicazione OK.
- Fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni operative più dettagliate per la corretta compilazione del file Excel All. 7.1 - Schema Conto Economico Commessa.

RISPOSTA

Si veda errata corrige n.3.

Inoltre, in riferimento al primo punto elenco, supponendo che il riferimento corretto sia alla cella J2 e non J3, si fa presente che questa rappresenta il valore del prezzo unitario dell'energia elettrica al netto dello spread ed è indicato a titolo esemplificativo. Si veda la risposta alla domanda n.71.

In riferimento al secondo punto elenco, è stato ritenuto necessario richiedere l'inserimento di entrambi i valori Punti luce – 6 anni e Punti luce – 9 anni per assicurare la correttezza dello scenario descritto.

In merito al terzo punto elenco, l'allegato 7 fornisce spiegazioni qualitative in merito alla compilazione dell'allegato 7.1 in quanto tale schema, come riportato al par. 3 dell'allegato 7, può essere modificato dal fornitore così da renderlo idoneo a rappresentare il proprio contesto organizzativo e la propria struttura dei costi di produzione.

79. Domanda

Data la formula di remunerazione al primo anno, $MATOT,1 = M1A + M2A$, e dal secondo anno in poi, $MATOT,x = M1A + M2A + M3A$, si chiede conferma che le componenti M1A e M2A, relative alla spesa corrente per la manutenzione, rimangano invariate. Questo sembrerebbe emergere dalla formula riportata nel capitolato tecnico a pagina 121, che distingue la remunerazione della manutenzione dal secondo anno solo per l'integrazione relativa ai lavori di riqualifica (M3A). Tuttavia, dall'analisi del file giustificativi "ID 2634 - AQ SL1 - Doc. 2 - All. 7.1 - Schema Conto Economico Commessa", si rileva che la manutenzione M1A nel secondo anno (colonna P) è calcolata moltiplicando i valori della colonna G. Ipotizzando lavori di riqualifica all'anno 2, sarà indicata una diversa distribuzione del numero di punti luce nelle varie classi di potenza, rispetto alla composizione del primo anno (colonna D), determinando quindi una variazione della remunerazione delle componenti M1A e M2A tra il primo e il secondo anno.

RISPOSTA

Non si conferma. Come specificato al par. 9.1.2.4.2 del Capitolato Tecnico, l'intervento di riqualificazione con sostituzione della lampada comporta una variazione delle componenti M1A ed M2A. In considerazione dell'obbligo all'esecuzione di tali interventi di riqualificazione durante la prima annualità, tale variazione delle componenti, che come specificato nel paragrafo 9.1.2.4 del Capitolato Tecnico è un ricalcolo, si attiverà a partire dalla seconda annualità.

80. Domanda

Considerata una compagine formata da un RTI costituendo formato da un'impresa singola e un consorzio tra società cooperative con la presente siamo a chiedere conferma di come compilare la schermata forma lotti. In particolare, entrando, ad es., nel Lotto 1, si ha la possibilità di inserire come struttura raggruppamento due nuovi elementi uno per impresa A, configurata come mandataria e forma societaria impresa singola e uno per impresa B, configurata come mandante e forma societaria Consorzio tra società cooperative. A quel punto sotto l'impresa B si apre la possibilità di inserire altre aziende (presumibilmente le consorziate) ma il sistema non consente di proseguire se si indica unicamente un'impresa come consorziata dicendo che occorre indicare anche una società come consorzio. E' corretto, a quel punto, ripetere il nome del consorzio di società cooperative (impresa B) già indicato come mandante, anche sotto e indicare che esso è anche il consorzio? In caso contrario si chiede come sia più corretto configurare questo assetto di concorrenti.

RISPOSTA

Si conferma e si specifica che dovrà inoltre indicarsi, nell'ambito del menu a tendina, la voce "singolo operatore economico" e ruolo "mandante".

81. Domanda

Nel caso di RTI costituendo formato da 2 concorrenti, che partecipa a 2 lotti in cui in un lotto l'impresa A è mandataria e nell'altro è mandante, è possibile avviare un'unica partecipazione per entrambi i lotti o è necessario fare due partecipazioni separate? Si domanda altresì se sia sufficiente una sola partecipazione o sia necessario farne più di una, nel caso in cui l'impresa A sia mandataria in entrambi i lotti ma con percentuale di partecipazione differente.

RISPOSTA

Si conferma che non è necessario avviare due distinte partecipazioni nell'ipotesi in cui: a) mandante e mandataria invertano i ruoli su lotti differenti; b) la mandataria muti, nell'ambito di Lotti differenti, le percentuali di partecipazione. Il concorrente potrà indicare le diverse percentuali nell'ambito della domanda di partecipazione. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi del paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri, nel caso in cui un RTI non muti la propria composizione, ogni membro del RTI deve presentare una sola domanda di partecipazione.

82. Domanda

PROGETTAZIONE ESECUTIVA - Premesso che:

- Il Capitolato Tecnico prevede la predisposizione del Piano Tecnico Economico (PTE), ma non specifica chiaramente se tale documento sia sufficiente per l'esecuzione degli interventi o se sia necessario elaborare un Progetto Esecutivo ai sensi della normativa vigente.
- Il Capitolato Tecnico, capitolo 5.4.2, afferma che: “Le attività di progettazione relative agli interventi di riqualificazione energetica, di riqualificazione tecnologica, manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e/o qualsiasi altra attività progettuale connessa ai servizi previsti nel presente Accordo Quadro (ad es. la progettazione del sistema informativo) debbono essere svolte dal fornitore utilizzando figure professionali in possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis di gara.”
- Sul sito internet di Acquistinretepa, nella sezione Lista Messaggi/Servizio Luce 4 – informazioni agli utenti, in data 17 gennaio 2025, è stato pubblicato il seguente messaggio:

“La convenzione Servizio Luce 4 dedicata all’illuminazione pubblica comprende attività fondamentali, quali la fornitura di energia elettrica, la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché gli interventi di riqualificazione energetica. Tutti gli oneri necessari alla predisposizione del progetto, all’attuazione del medesimo – fino anche alla fase di collaudo-regolare esecuzione, nonché alla certificazione del risparmio, sono remunerati nel canone e, per gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente previsti, anche dall’extra canone. [omissis] Con specifico riferimento alla nomina delle figure tecniche qualificate identificate dal Codice Appalti vigente al momento della pubblicazione della gara (D.Lgs 163/2006), quali progettista, Direttore Lavori e Collaudatore, si ricorda che esse sono ricomprese negli oneri suddetti e concorrono all’identificazione dell’opera compiuta.”

- Con riferimento al precedente punto, risulta implicito prevedere l’obbligatorietà della redazione del Progetto Esecutivo a seguito dell’approvazione del PTE.

Si chiede di confermare che:

- Tutti gli interventi previsti dal Piano Tecnico Economico, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento energetico, tecnologico, normativo ed in generale ogni intervento di manutenzione straordinaria, debbano essere oggetto di progettazione esecutiva, così come definita dall’Allegato I7-Sez. III del D.Lgs 36/2023.
- Nel caso di risposta affermativa al punto precedente, si chiede di confermare altresì che il Progetto Esecutivo sarà sottoposto a verifica, validazione ed approvazione secondo quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs 36/2023 e dagli artt. 34-44 dell’allegato I7, a cura e spese dell’Amministrazione Contraente.

RISPOSTA

Si precisa che:

1. i livelli di progettazione, ai sensi dei commi 5 e 5 bis del D.Lgs. 36/2023, saranno indicati in sede di redazione del Piano Tecnico Economico del singolo contratto attuativo, in funzione della tipologia e dimensione degli interventi individuati in contraddittorio con l’Amministrazione;

2. con riferimento a quanto indicato al par. 5.4.2 del Capitolato Tecnico, le figure professionali ivi richiamate sono relative ai Progettisti, in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis, ivi compresi il Progettista elettrico ed elettrotecnico;
3. la news pubblicata su Acquistinretepa è relativa all'iniziativa Luce 4 e dunque è inconferente;
4. sulla obbligatorietà della Progettazione esecutiva si rimanda al precedente punto 1) mentre, ai fini delle attività di verifica della progettazione stessa, ove necessario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs 36/2023 e dell'Allegato I7.

83. Domanda

DIRETTORE LAVORI - Premesso che:

- Al paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico – Organizzazione del Servizio Lato Amministrazione, si rileva che il Direttore dei Lavori viene nominato dall'Amministrazione Contraente solo ove previsto.
- Tale impostazione appare non coerente con la disciplina normativa applicabile, in quanto gli interventi di adeguamento energetico, tecnologico, normativo, nonché ogni intervento di manutenzione straordinaria, dovrebbero essere considerati a tutti gli effetti lavori pubblici.
- Trattandosi di lavori pubblici, questi devono essere sottoposti alla supervisione obbligatoria di un Direttore Lavori, così come definito dall'art. 114, comma 5 e dall'Allegato II.14 Sez. I del D.Lgs 36/2023.
- Sul sito internet di Acquistinretepa, nella sezione Lista Messaggi/Servizio Luce 4 – informazioni agli utenti, in data 17 gennaio 2025, è stato pubblicato il seguente messaggio:
 - “La convenzione Servizio Luce 4 dedicata all'illuminazione pubblica comprende attività fondamentali, quali la fornitura di energia elettrica, la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché gli interventi di riqualificazione energetica. Tutti gli oneri necessari alla predisposizione del progetto, all'attuazione del medesimo – fino anche alla fase di collaudo-regolare esecuzione, nonché certificazione del risparmio, sono remunerati nel canone e, per gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente previsti, anche dall'extra canone. Con specifico riferimento alla nomina delle figure tecniche qualificate identificate dal Codice Appalti vigente al momento della pubblicazione della gara (D.Lgs 163/2006), quali progettista, Direttore Lavori e Collaudatore, si ricorda che esse sono ricomprese negli oneri suddetti e concorrono all'identificazione dell'opera compiuta.”
- Dal precedente punto è implicitamente lecito pensare che la nomina del Direttore dei Lavori sia sempre obbligatoria per ogni intervento di manutenzione straordinaria.

Si chiede di confermare che:

- La nomina del Direttore dei Lavori sia sempre obbligatoria per tutti gli interventi di adeguamento energetico, tecnologico, normativo e di manutenzione straordinaria approvati dall'Amministrazione Contraente.
- Gli oneri per la nomina e lo svolgimento dell'attività del Direttore dei Lavori devono essere posti unicamente a carico dell'Amministrazione Contraente in quanto risulta preciso onere di quest'ultima.

RISPOSTA

Non si conferma, l'Amministrazione procederà alla nomina del Direttore Lavori, ai sensi del comma 2 dell'art. 114 D.Lgs 36/2023, ogni qualvolta l'intervento rientri nell'ambito dei lavori.

Per la nomina del Direttore Lavori si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e dall'art. 114 e dall'Allegato II 14 del D.Lgs 36/2023.

Si precisa altresì che l'Amministrazione provvederà, ove necessario, alla nomina del Direttore Lavori mentre il relativo onere resta, ai sensi di quanto disposto nell'Appendice 8 al Capitolato tecnico, a carico del Fornitore.

84. Domanda

COLLAUDO - Premesso che:

- Al paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico – Organizzazione del Servizio Lato Amministrazione, si rileva che tra le figure facenti parte della struttura che dovrà garantire l'Amministrazione Contraente, non è presente quella del Collaudatore.
- Analogamente a quanto detto per la Direzione Lavori, anche gli interventi di adeguamento energetico, tecnologico, normativo e ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrebbero essere considerati lavori pubblici e, pertanto, sottoposti a collaudo sulla base di quanto stabilito dall'art. 116 e ss.mm.ii e dall'Allegato II.14 Sez. III.
- Sul sito internet di Acquistinretepa, nella sezione Lista Messaggi/Servizio Luce 4 – informazioni agli utenti, in data 17 gennaio 2025, è stato pubblicato il seguente messaggio:
 - “La convenzione Servizio Luce 4 dedicata all'illuminazione pubblica comprende attività fondamentali, quali la fornitura di energia elettrica, la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché gli interventi di riqualificazione energetica. Tutti gli oneri necessari alla predisposizione del progetto, all'attuazione del medesimo – fino anche alla fase di collaudo-regolare esecuzione, nonché certificazione del risparmio, sono remunerati nel canone e, per gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente previsti, anche dall'extra canone. Con specifico riferimento alla nomina delle figure tecniche qualificate identificate dal Codice Appalti vigente al momento della pubblicazione della gara (D.Lgs 163/2006), quali progettista, Direttore Lavori e Collaudatore, si ricorda che esse sono ricomprese negli oneri suddetti e concorrono all'identificazione dell'opera compiuta.”
- Dal precedente punto è implicitamente lecito pensare che la nomina del Collaudatore sia sempre obbligatoria per ogni intervento di manutenzione straordinaria.

Si chiede di confermare che:

- Ad esclusione dei casi previsti dall'art. 28 dell'Allegato II.14 Sez. III del D.Lgs 36/2023, la nomina del Collaudatore sia sempre obbligatoria.
- Gli oneri per la nomina e lo svolgimento dell'attività del Collaudatore devono essere posti unicamente a carico dell'Amministrazione Contraente in quanto risulta preciso onere di quest'ultima.

RISPOSTA

Con riferimento alle attività oggetto di collaudo si rinvia a quanto disposto all'art. 116 del D.Lgs 36/2023 e all'art. 28 dell'Allegato II.14 Sez. III del D.Lgs 36/2023.

Per la nomina e gli oneri del collaudatore si applica quanto indicato per il Direttore Lavori nella risposta n. 83.

85. Domanda

IMPIANTI PROMISCUI - Premesso che:

- durante le operazioni di sopralluogo ai fini della predisposizione del PTE, qualora dovesse emergere la presenza di
- di impianti di illuminazione promiscui elettricamente e meccanicamente con la società distributrice, ovvero sono quegli impianti di illuminazione pubblica che condividono con il distributore dell'energia elettrica infrastrutture e/o connessioni elettriche e meccaniche, in particolare:
- Promiscuità elettrica: l'impianto di illuminazione pubblica è alimentato direttamente dalla rete della società di distribuzione, spesso senza un punto di consegna dedicato separato. In questi casi, l'energia utilizzata per l'illuminazione pubblica potrebbe non avere una misurazione autonoma e dipendere da accordi contrattuali con la società distributrice.
- Promiscuità meccanica: le strutture di sostegno (pali, tralicci, infrastrutture) sono condivise tra l'impianto di illuminazione pubblica e la rete di distribuzione dell'energia elettrica. Ad esempio, un palo della luce potrebbe ospitare sia armature stradali che componenti della rete elettrica, come trasformatori o linee di distribuzione a bassa tensione.

Considerato che:

Per prendere in gestione un impianto di illuminazione pubblica promiscuo, è necessario sottoscrivere un Regolamento di Esercizio tra il Distributore e il Comune, in qualità di proprietario degli impianti. Tale regolamento definisce le condizioni tecniche e amministrative per l'esercizio degli impianti ed eventualmente l'adeguamento degli stessi.

- La sottoscrizione del Regolamento di Esercizio può comportare oneri economici per il Comune, tra cui:
 1. Canoni di locazione di asset del Distributore (ad esempio, quadri elettrici di illuminazione pubblica ospitati all'interno di cabine di trasformazione MT/BT del Distributore).
 2. Costi per eventuali adeguamenti tecnici richiesti dalla società distributrice.

Si chiede di confermare che:

- Gli impianti di illuminazione promiscui elettricamente e meccanicamente possano essere inseriti nel perimetro di gestione dell'Accordo Quadro e, pertanto, gestiti dal Fornitore nell'ambito del servizio previsto.
- Gli impianti promiscui elettricamente rappresentano una non conformità normativa, in quanto privi di un punto di consegna separato, e che tale situazione debba essere risolta attraverso interventi di manutenzione straordinaria.
- Tutti gli oneri derivanti dalla stipula del Regolamento di Esercizio con il Distributore, inclusi eventuali canoni di locazione di asset, debbano essere posti a carico dell'Amministrazione Contraente, in qualità di proprietaria degli impianti, e non del Fornitore.

RISPOSTA

In relazione al primo punto elenco, si conferma.

In relazione al secondo e terzo punto elenco, si rimanda al par. 6.6 del Capitolato Tecnico “Gestione dei carichi esogeni elettrici e statici”

86. Domanda

EVENTUALE APPLICABILITÀ DEL TITOLO IV DEL D.LGS 81/08 E FIGURA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) - Premesso che:

- Il Documento di Valutazione dei Rischi Standard da Interferenze (DVRI) allegato alla documentazione di gara è redatto in conformità all’art. 26 del D.Lgs 81/08, prevedendo l’individuazione dei rischi interferenziali e l’adozione di misure di prevenzione e protezione per la gestione della sicurezza sul lavoro.
- Tuttavia, il Titolo IV del D.Lgs 81/08, relativo ai Cantieri Temporanei e Mobili, si applica nei casi in cui le attività da eseguire rientrano tra i “lavori edili o di ingegneria civile” come definiti dall’Allegato X dello stesso decreto. In tal caso, il committente ha l’obbligo di adempiere a specifiche disposizioni in materia di sicurezza, tra cui:
 1. Nomina del Responsabile dei Lavori (RL), qualora il committente non intenda assumere direttamente le responsabilità previste dal Titolo IV;
 2. Nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nei casi previsti dall’art. 90 del D.Lgs 81/08;
 3. Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) a cura del CSP, contenente l’analisi dei rischi e le misure di sicurezza per il cantiere;
 4. Notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs 81/08, da trasmettere alla ASL e all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competenti, prima dell’inizio dei lavori, con l’indicazione delle imprese esecutrici, dei tempi di esecuzione e del coordinatore per la sicurezza nominato;
 5. Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/08, per garantire che dispongano di risorse, formazione e organizzazione adeguate per svolgere i lavori in sicurezza;
 6. Sorveglianza e coordinamento delle attività in fase esecutiva, per garantire l’attuazione delle misure di sicurezza previste nel PSC.
- Alcune delle attività previste dal Capitolato Tecnico, quali interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione energetica, potrebbero rientrare tra quelle indicate nell’Allegato X del D.Lgs 81/08, comportando quindi l’applicazione del Titolo IV anziché dell’art. 26.
- Qualora il Titolo IV sia applicabile, tutte le responsabilità del committente, inclusi gli obblighi relativi alla sicurezza e alla gestione delle interferenze, ricadono sull’Amministrazione Contraente, in qualità di proprietaria degli impianti e soggetto titolare del contratto.
- Gli oneri connessi alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, quali la redazione del PSC, la nomina del CSE e del CSP, la predisposizione della notifica preliminare e l’eventuale designazione del Responsabile dei Lavori, non possono ricadere sul Fornitore, il quale opera esclusivamente nell’ambito della gestione del servizio.

Si chiede di confermare che:

- Nel caso in cui le attività oggetto del contratto rientrino tra quelle previste dall'Allegato X del D.Lgs 81/08, si debba applicare il Titolo IV del medesimo decreto, con tutti gli adempimenti conseguenti, compresa la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), ove previsto.
- Gli adempimenti relativi alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, tra cui:
 1. Nomina del Responsabile dei Lavori (RL), qualora il committente non intenda assumere direttamente le responsabilità previste dal Titolo IV;
 2. Nomina del CSE e del CSP, ove previsto;
 3. Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
 4. Presentazione della Notifica Preliminare presso gli enti competenti (ASL e Ispettorato del Lavoro);
 5. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie;
 6. Monitoraggio della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori,siano posti a carico dell'Amministrazione Contraente, in qualità di committente degli interventi ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08.

RISPOSTA

Si conferma che in base alla tipologia degli interventi che verranno individuati nel PTE, in contraddittorio con l'Amministrazione, si applicherà l'art. 26 ovvero, qualora questi rientrino nell'Allegato X, il Titolo IV del D.Lgs 81/08.

Resta tuttavia fermo che gli oneri relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, collaudo, sono a carico del Fornitore ai sensi di quanto disposto dall'Appendice 8 al Capitolato Tecnico.

87. Domanda

Con riferimento all'art. 6.1 paragrafo 2.d).II, secondo il quale "il progettista illuminotecnico deve aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione [...] per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare", si chiede conferma che le cinque annualità da prendere in considerazione debbano essere intese come solari ed antecedenti alla data di pubblicazione della presente procedura di gara.

RISPOSTA

Si veda errata corrige n.2 in merito al requisito specifico. Inoltre si conferma, in analogia a quanto previsto per gli altri requisiti speciali richiesti dalla lex specialis, il periodo di riferimento ai fini del requisito di cui all'art. 6.1 paragrafo 2.d).II del Capitolato d'oneri, sono i 5 anni solari individuati a ritroso dalla data di pubblicazione del bando di gara.

88. Domanda

Si chiede conferma che un operatore economico che esegue solo l'attività di acquisto/vendita di energia e possiede come requisiti solo l'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al 6.1. punto 1 del Capitolato d'Oneri e i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 del suddetto Capitolato, possa partecipare in RTI, sia come mandante che come mandatario.

RISPOSTA

Si conferma.

89. Domanda

Capitolato tecnico pag 29 – art.4.4.3.1.7 Personale dedicato all'Appalto

Premesso che è scritto: "...Qualora nell'ambito dei servizi attivati rientrino anche attività di progettazione, il Fornitore indicherà il/i progettista/i incaricati che dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità di cui al par. 6.1 punto 2 lettere a) e b) del Capitolato d'Oneri e, se del caso, indicare il progettista elettrico e illuminotecnico, anche in aggiunta e/o in sostituzione di quello/i indicato/i in fase di gara, purché in possesso dei requisiti di cui al par. 6.1. lett. c) e d) del Capitolato d'Oneri."

Al fine di stimare correttamente i costi del servizio di progettazione, si chiede di confermare che la summenzionata attività di progettazione sia riferita alla sola redazione e firma del PTE da parte del/dei progettisti indicati dal Fornitore e che non siano previsti ulteriori livelli di progettazione.

RISPOSTA

Non si conferma, in quanto dovranno essere predisposti tutti i livelli di progettazione necessari alla realizzazione degli interventi. Si veda anche la risposta alla domanda n. 82.

90. Domanda

Capitolato Tecnico pag 35 – art. 4.5.2 Riconsegna degli impianti e collaudo finale

Premesso che è scritto: ".....Gli impianti soggetti ad interventi di riqualificazione debbono essere consegnati nello stato e con i componenti previsti nel progetto definitivo dell'intervento medesimo approvato dall'Amministrazione o come rappresentato dagli as-built consegnati dal Fornitore ed esplicitamente accettati dall'Amministrazione.....".

Si chiede di confermare che il riferimento a "Progetto definitivo" è un refuso e che vada invece inteso come PTE Piano Tecnico Economico.

RISPOSTA

Si conferma, trattasi di refuso, gli impianti soggetti ad interventi di riqualificazione debbono essere consegnati nello stato e con i componenti previsti nel progetto dell'intervento medesimo approvato dall'Amministrazione.

91. Domanda

In appendice 10 art.1.3 sono indicate le modalità di calcolo di Hak (che viene poi utilizzata per calcolare Eck, a sua volta utilizzato per determinare Epkst e quindi la componente E del canone). Per la definizione di Hak è scritto: “tempo di funzionamento richiesto in fase di PTE HAK... Le modalità di valutazione nei vari casi possibili sono compiutamente descritte nel par.9.1.1.1.1 del Capitolato tecnico.”

Poiché nel par.9.1.1.1.1 del Capitolato tecnico non è indicata la modalità di calcolo di Hak ma di Hrk, si chiede di chiarire quale tra le seguenti modalità è quella corretta per la determinazione di Hak; a tal fine consideriamo come esempio la seguente situazione: apparecchi esistenti ante operam sap150 funzionanti con 4200 ore/annue totali, di cui 2000 soggette a regolazione del flusso con coefficiente di regolazione 80%; gli apparecchi ante operam vengono sostituiti con apparecchi post operam led da 50W, funzionanti a valle dei lavori con 4100 ore/annue totali, di cui 2500 soggette a regolazione del flusso con coefficiente di regolazione 70%; si prega di indicare quale delle seguenti modalità di calcolo del valore Hak è quella corretta:

Hak = 4200

Hak = $(4200-2000)*100\% + 2000*80\%$

Hak = 4100

Hak = $(4100-2500)*100\% + 2500*70\%$

Hak = $(4100-2000)*100\% + 2000*80\%$

Eventuale altra modalità da specificare.

RISPOSTA

Come indicato nell'Allegato 10, par 1.3 “Per ogni k-esimo POD incluso nell'elenco di cui al Il Servizio Luce “A” del precedente punto 1.1 devono essere individuate le seguenti grandezze:

- tempo di funzionamento a piena potenza richiesto in fase di PTE;

e nei casi ove è possibile

- presenza di sistemi di riduzione di flusso e/o di regolazione;
- tempo di funzionamento a potenza parziale richiesto in fase di PTE.

... Sulla base delle grandezze sopra definite è possibile definire per ogni singolo POD, sulla base delle richieste dell'Amministrazione, il tempo di funzionamento richiesto in fase di PTE HAK”.

Pertanto, il valore di HAK del k-esimo POD risulta essere quello identificato a partire dalle condizioni di funzionamento richieste dall'Amministrazione nel PTE. Nel caso in esempio, il valore di HAK risulta essere un valore compreso tra 4.200, se in fase di PTE vengono richieste 4200 ore a piena potenza e 3350, se in fase di PTE vengono richieste 4100 ore complessive di cui 2500 al 70% di potenza.

Si ricorda che, come riportato al par. 9.1.1.1.1 del Capitolato Tecnico, il tempo di funzionamento equivalente reale non può essere maggiore del tempo di funzionamento richiesto in fase di PTE a meno di richiesta esplicita e scritta da parte dell'Amministrazione.

92. Domanda

Con riferimento al modello di cui all'Allegato 4 - Relazione Tecnica - si chiede conferma che nel conteggio delle 35 pagine siano esclusi il punto 1 PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE OFFERENTE e il punto 2 EXECUTIVE SUMMARY DELL'INTERA OFFERTA TECNICA.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 6.

93. Domanda

Si chiedere conferma che si possa inserire il logo Consip all'interno della relazione tecnica (copertina, piè di pagina ecc..).

RISPOSTA

Si conferma.

94. Domanda

Si chiede conferma che nell'ambito dei servizi SC Smart City gli asset infrastrutturali (pali, lampade, linee di distribuzione, quadri elettrici, etc.) di proprietà dell'amministrazione comunale possano essere utilizzati, oltre che per i servizi verso l'amministrazione pubblica, anche per servizi rivolti a terzi nel rispetto delle normative vigenti.

RISPOSTA

Nell'ambito dei servizi di SC Smart City gli asset infrastrutturali debbono essere utilizzati per servizi verso l'amministrazione pubblica (compresi gli utenti della stessa), a meno di eventuali diversi accordi con l'Amministrazione contraente.

95. Domanda

In merito alla risposta al quesito 4, si precisa il senso della domanda, portando un esempio pratico. Quali sono i criteri di convenzionamento qualora nel caso di secondo aggiudicatario (es. lotto 1 che prevede al massimo un'acquisizione di punti luce di 24.400) ci fosse un comune o una città avente come perimetro di gestione 30.000 punti luce che intende emettere una RPF?

RISPOSTA

Con riferimento all'esempio da voi citato, si ribadisce quanto già indicato nella risposta al quesito n. 4 della I tranche di chiarimenti ovvero che la RPF in questione può essere accettata solo nei limiti della propria quota eventualmente incrementata.

96. Domanda

Relativamente al requisito di cui al paragrafo 6.2 lettera a) del capitolato d'Oneri "aver maturato nei migliori treanni degli ultimi cinque anni solari precedenti alla data di pubblicazione della presente procedura di gara

unfatturato globale (IVA esclusa) non inferiore al 10% dell'importo massimo stimato del singolo lotto" si chiede cortese conferma che tale importo si riferisca all'art. 2425 codice civile lettera A) punto 1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni".

RISPOSTA

Si conferma. Il fatturato è riportato nel bilancio di esercizio, più precisamente nella sezione del Conto Economico, sotto la voce "Ricavi".

97. Domanda

In merito a quanto indicato nel Capitolato D'Oneri punto 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE lettera B) Clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'art. 57, comma 1 del Codice, si chiede se le percentuali richieste (30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile, 6% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile, 10% per l'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate) debbano calcolarsi esclusivamente rispetto al personale assegnato allo specifico contratto oppure se possano essere effettuate compensazioni nell'ambito della società o del Gruppo. Si chiede inoltre un chiarimento circa l'applicazione della clausola in caso di attività affidate in subappalto.

RISPOSTA

Si conferma, in conformità a quanto previsto al par. 9 del Capitolato d'Oneri, che le riserve di quote richiamate alla lettera B) del sopracitato articolo, sono relative "alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali".

L'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 prevede l'impegno a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate in fase di gara (quale requisito necessario dell'offerta). Pertanto, si ritiene che la verifica da parte della stazione appaltante non debba estendersi ai soggetti intervenuti nell'appalto dopo la fase di gara. Inoltre, l'art. 57 non è richiamato nella disposizione di cui all'art. 119 del Codice relativa al subappalto né viceversa.

98. Domanda

Con riferimento alla modalità di remunerazione, fatturazione e pagamento dei servizi di cui all'art.9 del Capitolato Tecnico ed in particolare a quanto riportato all'art. 9.1.1 (pag.113) relativo al calcolo del Prezzo Unitario del singolo kWh (PUA) ed espresso in €/kWh indifferenziato per la i-esima fascia oraria calcolato, sia nel caso di POD dedicati all'illuminazione pubblica notturna che nel caso di POD dedicati alle gallerie stradali, mediante le formule:

$PUA = 0,04 \times PUF1 + 0,25 \times PUF2 + 0,71 \times PUF3$ (illuminazione pubblica)

$PUA = 0,33 \times PUF1 + 0,24 \times PUF2 + 0,43 \times PUF3$ (gallerie stradali)

Dove:

- PUF1: Prezzo Unitario, come sotto definito, espresso in €/kWh, per la fascia oraria F1;
- PUF2: Prezzo Unitario, come sotto definito, espresso in €/kWh, per la fascia oraria F2;

- PUF3: Prezzo Unitario, come sopra definito, espresso in €/kWh, per la fascia oraria F3;

$PUFi = PUEE. SPREAD + PUN \text{ Index GME} + \text{Altri Corrispettivi Contrattuali}$

$PUN \text{ Index GME} = \text{Prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX - Italian Power Exchange)}$. È un prezzo orario corrispondente alla media dei prezzi delle zone geografiche del Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata per le quantità acquistate in tali zone. Dal 1° gennaio 2025 il PUN è sostituito dal PUN Index GME, così come definito dal decreto del MASE del 18/04/2024 e dalla Delibera ARERA n. 304/2024/R/eel. Il PUN Index GME indicato è quello mensile.

Si chiede di confermare che per il calcolo del PUFi non debba essere utilizzato il PUN Index GME ma la media mensile del PUN orario per ciascuna delle tre fasce F1, F2, F3, Prezzo Medio per Fasce come definito delibera dell'ARERA 181/2006. ... altrimenti tutte le suddette formule non avrebbero significato perché si ridurrebbero alla seguente formula: $PUA = PUEE. SPREAD + PUN \text{ Index GME} + \text{Altri Corrispettivi Contrattuali}$.

RISPOSTA

Si conferma e si rimanda alla risposta alla domanda n. 73.

99. Domanda

Con riferimento al paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, e in particolare al passaggio “La manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione ed ogni onere riconducibile al servizio di Smart City sono anch’essi a carico del fornitore, in quanto retribuiti dal canone del servizio di cui al paragrafo 9.3.1.”, si chiede conferma alla Stazione Appaltante che tra gli “oneri riconducibili al servizio di Smart City” sia escluso il relativo costo dell’energia elettrica consumata e dell’installazione dell’eventuale Misuratore di Energia, necessario in linea con i “CAM servizio IP” (DM 28.04.18) che stabiliscono che i misuratori dedicati all’IP, non possano alimentare altre utenze che non siano destinate a tale scopo.

RISPOSTA

Non si conferma, come specificato dal Richiedente “La manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione ed ogni onere riconducibile al servizio di Smart City sono anch’essi a carico del fornitore, in quanto retribuiti dal canone del servizio di cui al paragrafo 9.3.1.”

100. Domanda

Con riferimento al Capitolato Tecnico, nel caso del Servizio Semaforico B, si chiede alla Stazione Appaltante conferma che ognuno degli elementi elencati di seguito possa essere considerato come singolo punto luce:

- o Lanterna 1 modulo
- o Lanterna 3 moduli non LED
- o Lanterna 3 moduli LED
- o Colonnine e segnali luminosi

RISPOSTA

Si conferma che i suddetti elementi sono da ritenersi come singolo punto semaforico.

101. Domanda

Qualora l'operatore economico sia in possesso di idonea qualificazione nella categoria prevalente (OG10) si chiede di confermare che le prestazioni riconducibili alla categoria scorporabile OS9 possano essere oggetto di subappalto "necessario" o "qualificante".

RISPOSTA

Si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 2.

102. Domanda

Con riferimento al punto 9.9.1. del Capitolato Tecnico, si richiede indicazione del codice univoco ISTAT di identificazione dell'indice NIC per le componenti non energetiche del Servizio Luce "A" e del Servizio Semaforico "B" (componente I3) e per i Servizi ad Alto Contenuto Tecnologico (Smart City)(ISC).

RISPOSTA

L'Indice generale senza tabacchi dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) è rilevabile nella sezione "Esplora dati" di ISTAT, seguendo il percorso Prezzi / Prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) / Nic - mensili dal 2016 (base 2015) / Classificazione Ecoicop (5 cifre). L'indice è associato al codice ecoicop [00ST]. Il codice è anche indicato nelle tabelle D riportate nell'Allegato II.2-bis del Codice.

Si evidenzia, tra l'altro, che successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro Consip fornirà ad amministrazioni e operatori economici un tool di supporto per calcolare i prezzi revisionati a partire da indici ISTAT automaticamente aggiornati.

103. Domanda

In riferimento al punto 8.2 "Attività di Building Information Modeling (BIM) nell'illuminazione pubblica "C2" del Doc. 4 - Capitolato Tecnico, premesso che l'art. 43 1 del D.Lgs. n.36/2023 "Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni" comma 1, prevede che l'adozione del BIM non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale, si chiede di confermare che il servizio potrà essere richiesto al fornitore solo se l'Amministrazione è in possesso di suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

RISPOSTA

Le Amministrazioni che intendono richiedere il servizio opzionale di "Attività di Building Information Modeling (BIM) nell'illuminazione pubblica "C2" devono dotarsi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'Allegato I.9 del Codice.

104. Domanda

In riferimento al punto 8.2 Attività di Building Information Modeling (BIM) nell'illuminazione pubblica "C2" del Capitolato Tecnico si chiede di confermare che il servizio di progettazione BIM potrà essere richiesto al fornitore solo laddove l'amministrazione sia dotata di un Modello e fornisca un capitolato informativo.

RISPOSTA

Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda 103.

105. Domanda

Relativamente alla revisione della componente manutentiva dei vari canoni previsti, all'articolo 11 bis dello schema di accordo quadro e degli articoli 9.6 e seguenti, ed in particolare l'articolo 9.9.1 del capitolato tecnico, si chiede di confermare che, i prezzi offerti dall'operatore economico in gara saranno oggetto di revisione a partire dalla data di offerta e che pertanto, in caso di superamento della soglia del 5% tra la data di offerta e la data di aggiudicazione (come determinata ai sensi dell'articolo 9.9.1. del capitolato tecnico) gli stessi saranno revisionati a partire dalla data di offerta e poi per ciascun semestre a partire dalla data di aggiudicazione.

RISPOSTA

Non si conferma. La data iniziale ($t=0$ o t_0) a decorrere dalla quale saranno rilevate le variazioni degli indici di riferimento è la data del provvedimento di aggiudicazione.

106. Domanda

Con riferimento alla documentazione da inserire nella busta amministrativa, si chiede conferma che il documento "ID 2634 - AQ SL1 - Doc. 2 - All. 9 - Fac simile Familiari conviventi" non sia da presentare in fase di presentazione dell'offerta bensì nell'eventuale successiva fase di aggiudicazione ai fini della stipula dell'Accordo Quadro.

RISPOSTA

Si conferma. Ai sensi del par. 23.1 del Capitolato d'Oneri il documento "ID 2634 - AQ SL1 - Doc. 2 - All. 9 - Fac simile Familiari conviventi" dovrà essere prodotto dal/dagli aggiudicatari ai fini della stipula dell'Accordo Quadro.

107. Domanda

Con riferimento all'art. 6.1.2.c) e d) , si chiede conferma che le due figure del progettista illuminotecnico ed il progettista elettrico possano coincidere nello stesso soggetto, purchè quest'ultimo sia in possesso dei requisiti richiesti al predetto articolo. Si chiede inoltre conferma che, l'operatore economico in possesso di SOA per costruzione e progettazione possa indicare quale progettista illuminotecnico un soggetto facente parte del proprio staff tecnico che, congiuntamente ad altri soggetti, ha eseguito le prestazioni di all'art. 6.1.2.d) ii) e che possa utilizzare interamente il requisito dimostrato tramite certificati di progettazione rilasciati dalle amministrazioni committenti. A mero titolo di esempio si chiede conferma che se un certificato rilasciato dall'amministrazione committente indica che è stata eseguita la regolare esecuzione della progettazione da

parte dell'operatore economico e, nello specifico, da parte di due soggetti (A e B) per un numero di punti luce pari a 100, il soggetto A, che si vuole indicare come progettista illuminotecnico, possa utilizzare l'intero requisito di 100 punti luce progettati.

RISPOSTA

Si conferma che le due figure del progettista illuminotecnico ed il progettista elettrico possano coincidere nello stesso soggetto purchè in possesso dei requisiti di cui al par. 6.1.2 lett. c) e d) del Capitolato d'Oneri.

Si conferma, in conformità a quanto previsto al richiamato paragrafo 6.1.2 del Capitolato d'Oneri, che il progettista illuminotecnico può essere interno all'organizzazione dell'offerente a condizione che sia in possesso dei requisiti di cui al par. 6.1.2 lett. d).

Per quanto riguarda la comprova del requisito, ai sensi di quanto previsto al par. 4.3.2.1. del DM 27.09.2017, richiamato dal Capitolato d'Oneri, l'operatore economico deve fornire idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare l'operatore economico deve fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.

Ne consegue che, nell'esempio di cui alla domanda, il certificato rilasciato dal Committente deve indicare la regolare esecuzione da parte del progettista A, anche se unitamente al progettista B, di un progetto per un numero di punti luce pari a 100.

108. Domanda

Con riferimento al punto 4.4.3.2 del Capitolato Tecnico, il quale stabilisce che "a seguito dell'approvazione del PTE, il fornitore deve presentare all'Ente [...] la garanzia definitiva di cui al paragrafo 23.1 del Capitolato d'Oneri, pena la non validità dell'OPF", e con riferimento anche all'art. 14.6 "GARANZIE" dello Schema di Accordo Quadro, il quale prevede che "la garanzia prestata nei confronti dell'Amministrazione Contraente opera a far data dalla formalizzazione del singolo Contratto attuativo, per tale intendendosi la sua stipula", si chiede di chiarire la discordanza tra i predetti punti. In particolare, mentre il primo punto (4.4.3.2) impone la presentazione della garanzia definitiva a seguito dell'approvazione del PTE, il secondo punto (14.6) stabilisce che la garanzia sia prestata solo dopo la stipula dell'OPF, ossia in un momento successivo a quello di approvazione del PTE.

Alla luce di quanto esposto, si chiede di specificare in che momento debba essere emessa la garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione Contraente.

Infine, si chiede se possa essere reso disponibile un fac-simile relativo allo schema di garanzia definitiva da prestare in favore delle Amministrazioni Contraenti al fine di assicurare la corretta conformità alle disposizioni contrattuali, come pubblicato per la garanzia nei confronti di Consip SpA relativa alla stipula dell'Accordo Quadro.

RISPOSTA

Si precisa che tra le due disposizioni richiamate non c'è alcuna discordanza. Difatti, la garanzia dovrà essere emessa successivamente all'approvazione del PTE e comunque prima dell'OPF ed opererà dalla data di perfezionamento dell'ordine ai sensi dell'art. 6 comma 11 dello Schema di Accordo Quadro.

Per quanto riguarda la disponibilità di un fac-simile relativo allo schema di garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni contraenti, si rimanda allo Schema tipo 1.2 (D.M. del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193).

109. Domanda

Con riferimento alle obbligazioni scaturenti dal Regolamento 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 ("Regolamento FSR"), relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, per come richiamato all'art. 9.1 del Capitolato d'Oneri, si chiede di chiarire se in caso di ricorso all'avvalimento per la progettazione ai sensi dell'art. 4, lett. c) del Capitolato d'Oneri, i soggetti ausiliari debbano essere considerati "fornitori principali" e se quindi, in quanto tali, essi ricadano tra i soggetti tenuti all'applicazione del Regolamento FSR.

RISPOSTA

Ai fini dell'estensione degli obblighi di cui al Regolamento 2022/2560 all'ausiliaria si rinvia al comma 5 dell'art. 29 del medesimo Regolamento.

Tuttavia, nel caso dell'esempio riportato nella domanda, l'ausiliaria che presta i requisiti di progettazione non rientra nell'applicazione degli obblighi derivanti dal Regolamento in ragione del fatto che il suo contributo non supera, tenuto conto dell'incidenza della progettazione nell'ambito dell'appalto, il 20% del valore dell'offerta presentata dal concorrente.

110. Domanda

Relativamente al capitolato tecnico ed in riferimento al paragrafo 8.2 "Attività Building Information Modeling (BIM) nell'illuminazione pubblica C2", si chiede di confermare che le Amministrazioni che non hanno un modello BIM non possono attivare il relativo servizio opzionale. In alternativa, qualora l'Amministrazione possa comunque attivare il servizio chiedendo al fornitore di realizzare il modello BIM, si chiede di specificare che tale modello dovrà essere limitato agli elementi presenti nell'anagrafica tecnica e censiti dal fornitore ovvero punti luce e quadri elettrici. Si chiede inoltre di confermare che i costi della fornitura e progettazione dell'ambiente ACData non siano inclusi nel canone.

RISPOSTA

1. Non si conferma, si rimanda alla risposta alla domanda 104.
2. Non si conferma, il modello BIM deve riguardare qualsiasi componente d'impianto.
3. Si conferma, come riportato al par. 8.2 del Capitolato Tecnico, che i costi inerenti all'ambiente ACData sono in capo all'Amministrazione.

111. Domanda

Relativamente al capitolato d'oneri e al paragrafo 17.1 "Criteri di aggiudicazione dell'offerta tecnica" ed in particolare al criterio 7c in tabella n5 si chiede di chiarire se l'indicazione "corpi illuminanti LED" faccia riferimento esclusivamente a soluzioni destinate all'applicazione stradale.

RISPOSTA

Non si conferma. Il criterio fa riferimento alle caratteristiche ulteriormente migliorative dei corpi illuminanti LED offerti a prescindere dall'impiego del corpo illuminante.

112. Domanda

Si chiede di precisare se l'eventuale impresa ausiliaria debba generare il DGUE dal portale acquistinretepa e, in caso di risposta affermativa, di volerci indicare le modalità con cui procedere (l'ausiliaria per generare il DGUE, oltre ad essere iscritta al Portale, deve cliccare su "Partecipa alla procedura"?)

RISPOSTA

Non è previsto che l'impresa ausiliaria partecipi direttamente alla procedura, ma è tenuta esclusivamente a compilare il DGUE tramite il portale "acquistinretepa".

L'onere dell'invio del documento ricade sul concorrente.

113. Domanda

Il Capitolato d'Oneri all'art. 14.4 richiede che il concorrente presenti, nella propria Documentazione Amministrativa, la "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA - ALLEGATO n. 2 - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO"; si chiede di confermare che in caso di avvalimento finalizzato esclusivamente a migliorare l'offerta, sia corretto NON inserire in tale Dichiarazione alcun riferimento al requisito prestato né alle relative risorse messe a disposizione del concorrente.

RISPOSTA

Si conferma.

Ai sensi di quanto previsto al par. 7 del Capitolato d'Oneri, la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria, va prodotta anche in caso di avvalimento finalizzato esclusivamente a migliorare l'offerta e deve essere redatta secondo il modello di cui all'Allegato – Dichiarazione di avvalimento, al cui contenuto si rinvia.

Nel contratto di avvalimento invero le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ove l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta con riguardo al criterio avente ad oggetto il possesso della certificazione in materia di parità di genere, si richiede, altresì, che dal contratto si possa evincere la dimensione dell'organizzazione: si precisa infatti che l'ausiliaria dovrà appartenere a una fascia/cluster, così come definita dalla prassi di riferimento UNI PDR 125/2022, almeno pari a quella dell'ausiliata.

Ove il concorrente ricorra all'avvalimento solo per migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in busta tecnica e non nella busta amministrativa.

114. Domanda

In caso di avvalimento finalizzato esclusivamente a migliorare l'offerta, si chiede di confermare che il DGUE dell'impresa ausiliaria debba essere compilato con il solo requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1 numero 1, senza riferimenti al possesso del requisito prestato al fine di migliorare l'offerta del concorrente; in caso affermativo, si chiede di confermare che il possesso di tale requisito/criterio premiale sia eventualmente da rendersi nella documentazione da inserire nell'Offerta Tecnica.

RISPOSTA

Si conferma, in conformità al par. 7 del Capitolato d'Oneri, l'ausiliaria deve possedere e dichiarare nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti: il solo requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1 numero 1, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

Il contratto di avvalimento, qualora sia finalizzato a migliorare l'offerta, dovrà essere inserito nella busta tecnica e dovrà specificare il criterio premiale prestato nonché le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente

115. Domanda

Vi segnaliamo che nel documento "Schema di Accordo Quadro" non compaiono gli artt. 23 e 24; chiediamo conferma che tali articoli non siano stati effettivamente inseriti.

RISPOSTA

Si conferma, per evidente errore materiale nella sequenza della numerazione degli articoli, è saltata l'indicazione dei numeri 23 e 24.

116. Domanda

Con riferimento all'art 31 del documento "ID 2634 - AQ SL1 - Schema di Accordo Quadro" si chiede di confermare che nell'ambito degli oneri tributari e delle spese contrattuali relativi alla stipula dell'Accordo Quadro con Consip, non siano dovuti, da parte dell'aggiudicatario, gli oneri derivanti dall'applicazione del "Diritto proporzionale di segreteria sul valore economico dell'atto, c.d. diritto di rogito" (rif. TABELLA PER IL CALCOLO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA Delibera n. 91/1989).

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 dello Schema di Accordo Quadro, sono carico del Fornitore gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.

117. Domanda

Si chiede altresì di confermare che tali "diritti di segreteria" non siano parimenti dovuti in sede di stipula dei Contratti Attuativi con le singole Amministrazioni aderenti.

RISPOSTA

I diritti di segreteria, eventualmente dovuti in sede di stipula dei contratti attuativi, dipenderanno dalla forma che l'Amministrazione deciderà di adottare per la stipula del contratto medesimo.

118. Domanda

Con riguardo all'art. 9.1 del Capitolato d'onori, si chiede cortesemente di confermare che debbano considerarsi sovvenzioni estere soggette all'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2022/2560, unicamente quei contributi finanziari erogati direttamente o indirettamente da un paese terzo NON appartenente all'UE, così come previsto dal punto 11 della considerazione e dall'art. 3, co. 1, del Regolamento sopra menzionato e come chiarito dalla Commissione Europea al seguente link del sito ufficiale: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy/foreign-subsidies-regulation_it#esempi-di-sovvenzioni-estere-distorsive

RISPOSTA

Una sovvenzione estera è, secondo quanto indicato sul sito https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy/foreign-subsidies-regulation_it, un contributo finanziario diretto o indiretto fornito da un paese non appartenente all'UE, limitato a una o più imprese o a uno o più settori e che conferisce un vantaggio a un'impresa attiva nel mercato unico.

119. Domanda

Nel capitolato tecnico e nelle appendici (ad es. Verbale di presa in consegna) non è riportato il dettaglio esplicito della documentazione – di legge, tecnica ed amministrativa - relativa agli impianti che l'Amministrazione deve dare al Fornitore. La DICO/regola d'arte non appare come documento cogente. Si richiede di chiarire la lista in modo da determinare univocamente la documentazione che l'Amministrazione deve produrre e consegnare al fornitore con precisi riferimenti tra gli altri ad eventuali DICO/regola d'arte, e verifiche degli impianti di messa a terra D.P.R. 462/01.

RISPOSTA

La Pubblica Amministrazione che desidera aderire all'Accordo Quadro è tenuta, già in sede di RPF e come descritto al par. 4.4.1 del Capitolato Tecnico, ad allegare alla richiesta la "*documentazione tecnica ed amministrativa afferente agli impianti e di cui l'Amministrazione sia in possesso*".

Inoltre, come riportato al par. 4.4.2 del Capitolato Tecnico, "*l'Amministrazione è tenuta, in sede di primo sopralluogo, a consegnare copia di tutta la documentazione di pertinenza*".

120. Domanda

In riferimento al paragrafo 5.1.1 del Doc. 4 "Capitolato Tecnico", viene riportato che il Fornitore ha, tra gli altri, l'onore di provvedere, secondo necessità, all'ottenimento del rinnovo delle necessarie dichiarazioni di conformità e quant'altro previsto dalle normative cogenti. La relativa documentazione costituirà parte integrante della documentazione contrattuale.

Si chiede come si prevede di gestire i casi in cui le dichiarazioni di conformità richieste nel paragrafo citato non fossero disponibili nelle due fasi di presa in visione e presa in consegna.

RISPOSTA

Premesso che la Pubblica amministrazione deve essere in possesso delle dichiarazioni di conformità, in caso di indisponibilità di tale documentazione le parti d'impianto ad essa riferite dovranno essere oggetto di adeguamento normativo di cui al par. 5.5 del Capitolato Tecnico.

121. Domanda

Nei capitolati si fa riferimento alla predisposizione di un DUVRI da parte della committenza escludendo la presenza di attività di cui al TITOLO IV del D.Lgs. 81/08. Viene confermato che tutte le attività previste si configurano come attività ricadenti nel TITOLO I del D.Lgs. 81/08? In caso contrario, come si prevede di gestire interventi di cui al Titolo IV e tutti gli oneri che la legge pone in capo alla committenza (es. costi della sicurezza)?

RISPOSTA

Non si conferma. In base alla tipologia degli interventi che verranno individuati nel PTE, in contraddittorio con l'Amministrazione, si applicherà l'art. 26 ovvero, qualora questi rientrino nell'Allegato X, il Titolo IV del D.Lgs 81/08 (si veda la risposta alla domanda 86).

122. Domanda

In riferimento al paragrafo 4.3.2 del Doc. 4 "Capitolo tecnico", viene citata, tra le figure che il Fornitore deve individuare, il "responsabile di Impianto" secondo la norma CEI 11-27; si chiede conferma che l'unità responsabile di impianti (URI) debba intendersi allocata nell'ambito dell'Amministrazione Comunale.

RISPOSTA

Si rappresenta che, ai sensi della norma CEI 11-27:

- l'Unità URI può essere il proprietario, l'utilizzatore o una persona designata, che normalmente ha il compito di redigere la pianificazione della manutenzione. Qualcuno dei compiti può essere affidato ad altri, se necessario;
- il Responsabile d'Impianto (RI) è la persona responsabile, durante l'attività di lavoro, della sicurezza dell'impianto elettrico. Tale ultima figura, ai sensi del par. 4.3.2 del Capitolato Tecnico, dovrà essere nominata dall'URI tra il personale in forze del fornitore.

123. Domanda

In riferimento al paragrafo 4.3.2 del Doc. 4 "Capitolo tecnico" si chiede conferma che in caso di Subappalto la figura del Responsabile di Impianto (RI) possa essere individuato nell'ambito dell'organigramma del subappaltatore.

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta alla precedente domanda 122.

124. Domanda

In riferimento agli obblighi e le dichiarazioni di recupero dei rifiuti previsti nel capitolato tecnico, qualora le attività operative vengano svolte da un subappaltatore che si configuri come "Produttore dei rifiuti" ai sensi delle vigenti normative in materia, si chiede di confermare che tali obblighi e dichiarazioni debbano essere garantiti dal subappaltatore.

RISPOSTA

Si conferma.

Si precisa che, rientrando la gestione dei rifiuti nell'elenco delle attività di cui all'art 1 comma 53 legge 190/2012, il subappaltatore dovrà possedere l'iscrizione alla c.d white list o quantomeno aver presentato domanda di iscrizione alla stessa.

125. Domanda

Considerando che le amministrazioni aderenti hanno facoltà in fase di sviluppo del PTE di aumentare o diminuire a propria discrezione il numero di apparati "rispetto a quanto previsto in offerta tecnica" (rif. capitolato tecnico, cap. 8.1 pag.107), con conseguente rivalutazione economica del canone, si chiede conferma che l'impegno assunto dal fornitore debba essere formalizzato in offerta tecnica in termini quantitativi (Capitolato d'oneri, pag.63).

RISPOSTA

Non si conferma, si veda quanto indicato al criterio 6.b.

126. Domanda

Si chiede cortesemente conferma che il soggetto ausiliario non sia tenuto a rendere l' "Allegato 1 – Domanda di partecipazione" e l' "Allegato 6 – Altre dichiarazioni".

RISPOSTA

Si conferma, in conformità a quanto previsto al par. 7 del Capitolato d'Oneri. Si vedano anche le risposte alle domande nn. 112, 113 e 114.

127. Domanda

In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede conferma che, nel caso in cui le imprese mandanti non riescano a prendere parte alla compilazione dell'offerta, tutta la documentazione da produrre (amministrativa, tecnica ed economica) possa essere caricata a sistema dalla sola impresa mandataria.

RISPOSTA

Si conferma. A tal fine si rimanda a quanto previsto al paragrafo 12.1 del Capitolato d'oneri secondo cui: "Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'Offerta la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per

consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta". È, quindi, necessario che ogni singola impresa mandante acceda almeno una volta alla partecipazione con l'utenza di almeno un soggetto che dovrà dichiararsi legale rappresentante/procuratore per la gara.

128. Domanda

Nel caso in cui il concorrente intenda partecipare a più lotti con la medesima offerta, si chiede se sia possibile caricare a portale un'offerta sola, applicandola automaticamente a tutti i lotti prescelti, e dunque compilandola una sola volta.

RISPOSTA

Non si conferma.

Il concorrente che partecipa a più lotti dovrà inserire, per ogni singolo lotto a Sistema, i documenti relativi alla busta tecnica e a quella economica indicati nel Capitolato d'Oneri.

129. Domanda

In riferimento a quanto richiesto nel capitolato d'oneri cap. 17.1 tabella 5 sub-criterio 8.d, si chiede di chiarire cosa si intenda esattamente per "punti luce dimmerati". Si richiede una definizione chiara e univoca del termine per evitare interpretazioni ambigue.

RISPOSTA

Un sistema "dimmerabile", così come riportato dalla normativa di settore (cfr. ad es. CAM Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica al par. 4.2.3.11 - Sistema di regolazione del flusso luminoso) è un sistema in grado di variare il flusso luminoso e di passare agevolmente da una luce più forte ad una più debole attraverso l'utilizzo di un dispositivo che consente di modulare la potenza di carico di una sorgente luminosa. Il criterio 8.d è quindi riferito all'inserimento della suddetta tecnologia all'interno del perimetro di gestione del singolo contratto attuativo.

130. Domanda

In riferimento a quanto richiesto nel capitolato d'oneri cap. 17.1 tabella 5 sub-criterio 8.e, si chiede di chiarire il dato di partenza cui riferirsi per la corretta valutazione della percentuale di Punti Luce "eventualmente migliorati" con TLC, ovvero ulteriori rispetto a quelli già esistenti. Si conferma che quelli già esistenti sul territorio vadano quindi mantenuti nell'attuale tecnologia di TLC punto-punto?

RISPOSTA

In riferimento al dato di partenza cui riferirsi per la corretta valutazione della percentuale di Punti Luce "eventualmente migliorati" con TLC, si fa presente che al sub-criterio 8.e viene richiesta la percentuale finale su cui verrà implementata la tecnologia punto-punto rispetto al perimetro di gestione rilevato come non gestito

punto-punto dopo lo svolgimento del Censimento di Livello 2. Si conferma che quelli già esistenti sul territorio possano essere mantenuti nell'attuale tecnologia di TLC punto-punto.

131. Domanda

Con riferimento alla compilazione del DGUE, in particolare della sezione C relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 lett. a) del Capitolato d'Oneri, si chiede quale dato debba essere indicato nei campi predisposti dal portale "Valore complessivo" e "Valore specifico"

RISPOSTA

Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6.3 lett. a) del Capitolato d'Oneri il concorrente dovrà indicare:

- a) nel campo "Descrizione referenza" il numero e il riferimento ai contratti con cui intende soddisfare il requisito (specificando in caso di partecipazione a più lotti il numero di contratti richiesto per il lotto di maggior valore);
- b) utilizzando alternativamente uno dei due campi "Valore complessivo" o "Valore specifico" il numero complessivo di punti luce oggetto dei contratti precedentemente indicati; in caso di partecipazione a più lotti prendendo a riferimento il numero di punti luce richiesto dal lotto per il lotto di maggior valore.

132. Domanda

Con riferimento alla compilazione del DGUE, in particolare della sezione C relativa al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.3 lett. b) del Capitolato d'Oneri, si chiede se debbano essere compilati i campi predisposti dal portale "Nome", "Cognome", "Professione", "Esperienza", "Anni di esperienza presso l'OE" e, in caso affermativo, quali dati debbano essere inseriti.

RISPOSTA

Ai fini del possesso del requisito in questione non è necessario compilare i seguenti campi presenti nel DGUE: "nome", "cognome", "professione", "esperienza".

133. Domanda

Nel caso in cui il concorrente intenda partecipare a più lotti senza mutare la propria composizione, si chiede conferma che lo stesso sia tenuto a produrre un solo DGUE per tutti i lotti prescelti, come indicato al par. 6.4 del Capitolato d'Oneri.

RISPOSTA

Si conferma.

In conformità a quanto stabilito al par. 6.4 del Capitolato d'Oneri, nel caso di un RTI o di un Consorzio ordinario, che partecipa a più Lotti e che non muta la propria composizione, ogni membro del RTI o del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE e una sola domanda di partecipazione.

Si precisa che ogni impresa nel DGUE specificherà il ruolo assunto nell'ambito del RTI, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per ogni singolo Lotto.

Si veda anche la risposta alla domanda n.80.

134. Domanda

Si chiede di confermare se per 'punto luce semaforico' si intenda un singolo modulo luminoso (es. lanterna a tre moduli considerata come tre punti luce) oppure qualsiasi elemento costitutivo dell'impianto semaforico, come descritto a pag. 12 del Capitolato Tecnico.

RISPOSTA

Si chiarisce che, come riportato nella definizione di Impianto Semaforico del Capitolato Tecnico, una lanterna a tre moduli è considerata, con le apparecchiature ed sistemi connessi, come un punto luce semaforico.

135. Domanda

Si considerano punti luce semaforici i singoli componenti degli impianti luminosi di segnalazione stradale così come sono definiti a pag 12 del Capitolato Tecnico?

RISPOSTA

Si conferma.

136. Domanda

Qualora sia possibile realizzare servizi a valore aggiunto nell'ambito "Smart City" (es. installazione di sensori meteorologici), il beneficio economico derivante dalla vendita dei dati generati da tali servizi è interamente a favore del Comune o è prevista una condivisione con il Fornitore? Si chiede di confermare che, dato il valore innovativo della proposta del Fornitore e il suo contributo nello sviluppo del servizio, il modello di condivisione del beneficio economico debba prevedere almeno un riparto 50%-50%. In alternativa, si chiede se possa essere definito un criterio di ripartizione basato sulla valorizzazione dell'apporto del Comune nel mettere a disposizione la propria infrastruttura rispetto all'investimento del Fornitore.

RISPOSTA

Non si conferma, trattandosi di servizio opzionale acquistato dall'Amministrazione tutti i benefici sono in capo alla stessa.

137. Domanda

Si chiede di confermare se i carichi elettrici generati da dispositivi Smart City possano essere alimentati dalla rete di illuminazione pubblica o debbano essere considerati carichi esogeni, richiedendo un contatore dedicato con tariffazione 'altri usi'. Qualora sia ammesso l'utilizzo della rete di illuminazione pubblica, si chiede di specificare eventuali limiti o condizioni.

RISPOSTA

Si conferma che carichi elettrici generati da dispositivi Smart City debbano essere considerati carichi esogeni.

138. Domanda

Si chiede di specificare se il modello BIM richiesto debba necessariamente essere tridimensionale o se sia ammessa una rappresentazione in mappa mediante sistemi GIS o altre piattaforme di cartografia avanzata di tipo open. Si chiede inoltre di confermare se il BIM debba includere un tracciamento continuo delle attività svolte sugli asset.

RISPOSTA

Non si conferma, si rimanda al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico per quanto riguarda il Capitolato Informativo redatto dall'Amministrazione.

Non si conferma la necessità di tracciamento continuo delle attività svolte sugli asset, come riportato al par. 8.2 del Capitolato Tecnico.

139. Domanda

Si chiede di specificare se per il trasferimento della piattaforma BIM al termine della concessione sia sufficiente garantirne l'interoperabilità con i sistemi del Comune, mediante API o altri strumenti di integrazione. In alternativa, è possibile adempiere al requisito attraverso la concessione di licenze in modalità Software as a Service (SaaS)?

RISPOSTA

Non si conferma, l'Amministrazione metterà a disposizione una propria piattaforma ACdat, ai sensi dell'allegato I.9 del Codice, nella quale dovranno essere trasferite nel corso della vigenza contrattuale tutte le informazioni oggetto di modellazione BIM.

140. Domanda

Si chiede di confermare se i dati della piattaforma BIM debbano obbligatoriamente essere immagazzinati su cloud della PA digitale o se sia ammesso l'utilizzo di piattaforme di mercato (es. Google Cloud, AWS, Azure), purché conformi alle normative di sicurezza e protezione dei dati previste per la PA.

RISPOSTA

La piattaforma per la condivisione dei dati viene scelta e messa a disposizione dall'Amministrazione, ai sensi dell'allegato I.9 del Codice.

141. Domanda

La formula del caso 3 di pag 122 del Capitolato Tecnico si applica a tutti i POD in cui il numero di sorgenti luminose a LED sottese è maggiore di 1?

RISPOSTA

Non si conferma, si rimanda a quanto riportato al caso 3 di cui al par. 9.1.1 del Capitolato Tecnico, pag. 112.

142. Domanda

Si chiede di confermare se i valori 1,5 e 2 indicati a pag. 152 del Capitolato Tecnico per le penali relative al mancato raggiungimento del risparmio energetico siano corretti o se si tratti di refusi. In caso di errore, si chiede di specificare i valori corretti.

RISPOSTA

Si conferma la correttezza dei dati. Come riportato al par. 12.2 del Capitolato Tecnico, “La penale per mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico viene calcolata monetizzando i kWh del Risparmio Energetico Mancante REM ad un prezzo, per singolo kWh, pari a 1,5 (uno virgola cinque) volte il prezzo del kWh PUA vigente al momento del calcolo del Risparmio Energetico Mancante.

Nel caso in cui il RE non venga realizzato per due anni consecutivi, la predetta penale verrà moltiplicata per 2 (due).”

143. Domanda

Si chiede di chiarire se, per l'applicazione delle penali relative ai servizi manutentivi, esista un termine di decorrenza successivo alla presa in carico dell'impianto, al fine di consentire al Fornitore di effettuare eventuali attività di ripristino o adeguamento. In caso affermativo, si chiede di specificarne la durata e le condizioni.

RISPOSTA

Non si conferma.

144. Domanda

Si chiede di confermare se, nel caso in cui il verbale di presa in carico dell'impianto evidenzia guasti, malfunzionamenti o situazioni di vetustà non risolvibili con una manutenzione correttiva ordinaria, le penali per i guasti siano comunque applicate al Fornitore o se tali penali vengano sospese fino al completamento degli interventi di Manutenzione Extra necessari per la rimessa a standard dell'impianto.

RISPOSTA

Non si conferma, l'applicazione delle penali è legata alla programmabilità dell'intervento di cui al par. 5.6.2.1 del Capitolato Tecnico ed eventualmente migliorato in sede di offerta tecnica al criterio 8.b.

145. Domanda

Si chiede di confermare se esiste una lista predefinita di cause di forza maggiore che determinano la non applicabilità delle penali per il disservizio. In caso affermativo, si chiede di specificare il riferimento normativo o documentale di tale elenco e se sia possibile integrarlo con altre cause documentabili.

RISPOSTA

Non si conferma.

Per la disciplina della Forza Maggiore si rinvia al par. 34 dello Schema di Accordo Quadro.

146. Domanda

Si chiede di confermare se la variabile X di cui al paragrafo 9.3.1.2, qualora modificata su richiesta del Comune, possa includere il finanziamento della manutenzione di dispositivi aggiuntivi della Smart City (es. telecamere di videosorveglianza), a condizione che vi sia capienza economica all'interno dello stanziamento previsto per la Manutenzione Extra per la realizzazione di questi impianti ulteriori.

RISPOSTA

Non si conferma. Come definito al par. 9.3.1.2 del Capitolato Tecnico la variabile X è uguale al numero di apparati/sensori definiti dal fornitore nel progetto di Smart City.

147. Domanda

Può essere chiarito meglio l'obbligo di assunzione derivante dalla clausola sociale del capitolato d'oneri? In particolare è corretto ipotizzare che il fornitore sia obbligato ad assumere risorse del gestore uscente nei limiti di quanto dichiarato in gara in termini di modello organizzativo e operativo? Esempio concreto. Nel Lotto X il fornitore ha detto che impiegherà 10FTE di cui 30% in subappalto (3); il gestore uscente ha 15 FTE: è corretto dire che il gestore entrante è obbligato ad assumere solo 7 FTE?

RISPOSTA

Fermo restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente. Quindi nell'esempio riportato si conferma che il Fornitore dovrà dare priorità, qualora vi sia necessità di assumere nuove risorse, all'assorbimento di n. 7 risorse impiegate dal gestore uscente.

148. Domanda

Si chiede di chiarire il significato dell'espressione 'operazione R' riportata al punto 10c di pag. 72 del Capitolato d'Oneri, specificando il riferimento normativo esatto o eventuali documenti tecnici di gara in cui è definito.

RISPOSTA

La classificazione delle attività di recupero dei rifiuti si basa, attualmente, sull'elenco delle operazioni R dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06.

149. Domanda

Si chiede di chiarire se le terre di scavo di cui al punto 10c di pag. 72 del Capitolato d'Oneri debbano essere classificate come rifiuti oppure se possano essere riutilizzate per il riempimento della trincea scavata. In caso di riutilizzo, si chiede di specificare eventuali condizioni, limiti normativi o necessità di autorizzazioni.

RISPOSTA

La gestione delle terre e rocce da scavo dovrà essere svolta nel rispetto del DPR del 13 giugno 2017, n. 120 e s.m.i..

150. Domanda

Si chiede di confermare se il Fornitore abbia facoltà di sostituire anticipatamente, a proprie spese, punti luce esistenti (inclusi quelli a LED) per conseguire un maggiore risparmio energetico, fermo restando il coefficiente di condivisione previsto dall'offerta economica. Si chiede inoltre di specificare eventuali condizioni, limiti o vincoli imposti dal Comune a tale facoltà.

RISPOSTA

Non si conferma, come riportato al par. 5.2.2.1 del Capitolato Tecnico, "In caso di presenza di lampade LED già installate e ricadenti nel perimetro di gestione, il Fornitore è tenuto a sostituirle non prima che esse abbiano raggiunto l'80% della propria durata (così come definita all'Appendice 1) o qualora se ne riscontri alterato lo stato di efficienza luminosa."

151. Domanda

Si chiede di chiarire le modalità con cui i tre commissari procederanno all'applicazione della metodologia AHP, specificando se siano previste misure per garantire la totale indipendenza delle valutazioni e l'assenza di consultazioni tra i commissari prima della conclusione delle valutazioni. Si chiede inoltre di confermare se il RUP avrà la possibilità di consultare i commissari e, in caso affermativo, quali siano i limiti della sua eventuale influenza sul processo di valutazione.

RISPOSTA

Le modalità secondo cui i commissari procederanno all'applicazione del metodo AHP ai fini del calcolo per l'attribuzione del punteggio tecnico sono definite al paragrafo 17.2 del Capitolato d'Oneri a cui si rimanda. Per quanto riguarda la figura del RUP nominato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, si evidenzia che il medesimo opererà nel rispetto delle disposizioni che ne disciplinano il ruolo e le attività e non avrà alcun tipo di influenza sulla commissione.

152. Domanda

Si chiede di confermare se, in caso di danni a impianti dovuti a eventi noti o ignoti, il Comune abbia l'obbligo di fornire al Fornitore tutte le informazioni in suo possesso utili all'eventuale recupero coatto dei danni, in particolare quando l'autore del danno sia identificabile (es. incidente stradale con targa accertata dalla Polizia Locale). Si chiede inoltre di chiarire le modalità e i tempi di trasmissione di tali informazioni.

RISPOSTA

Si tratta di elementi che riguardano la fase esecutiva del singolo Contratto di Fornitura che verranno, quindi, definiti con l'amministrazione precedente.

153. Domanda

Si chiede di confermare se gli FTE dichiarati nell'offerta tecnica debbano essere necessariamente assunti da una delle aziende partecipanti al raggruppamento o se possano includere anche FTE di imprese subappaltatrici, nel rispetto del divieto di subappalto integrale delle attività contrattuali. Si chiede inoltre di specificare eventuali limiti o condizioni per l'inclusione di FTE subappaltati.

RISPOSTA

Premesso che il quesito non è chiaro, si precisa che il concorrente nell'ambito della propria offerta dovrà tenere conto anche delle prestazioni che saranno oggetto di subappalto a condizione che indichi nel DGUE di voler ricorrere al subappalto e le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

154. Domanda

Si può riconfermare che NON E' AMMESSA emissione dell'ordine e che in ogni caso tale ordine non può essere accettato dal fornitore poiché invalido, nel caso in cui il comune non stanzi adeguati importi per il MEX al fine di coprire i costi di risoluzione delle non conformità evidenziate dal fornitore e/o se l'importo di risoluzione di tali non conformità è maggiore al limite del 10% del valore del contratto?

RISPOSTA

Non si conferma.

155. Domanda

Si chiede di chiarire se le promiscuità elettriche siano da considerarsi una non conformità da sanare con interventi specifici o se possano continuare a essere gestite con il meccanismo del POD a forfait per l'acquisto dell'energia elettrica. Si chiede inoltre di specificare eventuali condizioni o limiti per il mantenimento della gestione a forfait.

RISPOSTA

Si rimanda al par. 6.6 del Capitolato Tecnico "Gestione dei carichi esogeni elettrici e statici".

156. Domanda

Si chiede di specificare quali siano gli obblighi del Comune nel garantire la disponibilità per i sopralluoghi impiantistici necessari alla fase di emissione della RTP. Si chiede inoltre di confermare se, in caso di ritardi o inadempienze da parte del Comune, il Fornitore possa considerare decaduta la RTP dopo un certo periodo di tempo e, in caso affermativo, quale sia il termine previsto.

RISPOSTA

In riferimento al quesito posto, ai par. 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 del Capitolato Tecnico sono riportate le tempistiche di emissione della RPF, di svolgimento dei sopralluoghi e di redazione del PTE sia in merito all'attività del Fornitore che della Pubblica Amministrazione.

157. Domanda

Si chiede di rendere disponibile uno storico del valore complessivo delle penali applicate ai gestori dei precedenti contratti Consip (SL3 e SL4), indicando il rapporto tra il valore totale delle penali comminate e il valore del contratto.

RISPOSTA

Come riportato al par. 3 del Capitolato d'Oneri, a titolo puramente indicativo, tutte le informazioni inerenti le precedenti edizioni della medesima iniziativa sono state riportate (in formato Excel) sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla Documentazione di gara della presente iniziativa.

158. Domanda

Nel caso in cui un Lotto sia soggetto a due diversi prezzari regionali (es. Lotto 6 – Toscana e Umbria), si chiede di confermare che il prezzario da applicare per la quantificazione dei lavori sia quello della regione in cui si trova il Comune richiedente.

RISPOSTA

Si conferma.

159. Domanda

Si richiede di chiarire chi fornisce i tempi di durata, fasi e intervalli degli impianti semaforici e se la responsabilità del fornitore si limita ad eseguire e certificare di aver eseguito correttamente la mappatura di questi tempi sui regolatori semaforici.

RISPOSTA

Tali informazioni sono rese disponibili dall'Amministrazione in fase di sopralluoghi e redazione del PTE.

160. Domanda

Si richiede se il programma di manutenzione di cui al punto 5.2.1 del Capitolato Tecnico può essere redatto conformemente all'appendice 1 anche tramite strumento digitale o portale.

RISPOSTA

Si conferma purchè tale documento sia sempre fruibile dalla Pubblica Amministrazione anche al termine del contratto.

161. Domanda

Si richiede se la relazione annuale possa essere fornita conformemente a quanto specificato nel 5.2.4 del Capitolato Tecnico anche tramite strumento digitale o portale.

RISPOSTA

Si conferma purchè tale documento sia sempre fruibile dalla Pubblica Amministrazione anche al termine del contratto.

162. Domanda

Si chiede di precisare se, in caso di partecipazione in costituendo RTI, qualora il concorrente intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento per i requisiti di progettazione, possa essere presentato un unico contratto di avvalimento sottoscritto da tutti i componenti del RTI potendo l'RTI possedere i requisiti complessivamente ovvero se, invece, debbano essere presentati due distinti contratti di avvalimento, uno in favore della mandataria e uno in favore della mandante.

RISPOSTA

Si precisa che l'avvalimento non potrà essere a favore del RTI costituendo nel suo complesso.

Piuttosto, un costituendo RTI potrà soddisfare i requisiti di progettazione richiesti dalla *lex specialis* di cui è privo, producendo, a sua scelta:

- a) un solo contratto di avvalimento in favore della mandataria o della mandante con cui l'ausiliaria presta a l'una o all'altra l'intero requisito di progettazione oggetto di avvalimento;
- b) un contratto di avvalimento in favore della mandataria e uno in favore della mandante che nel complesso soddisfino il requisito di progettazione oggetto di avvalimento.

163. Domanda

Con riferimento alle previsioni della clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'articolo 57, comma 1 del Codice, si chiede conferma che l'interpretazione corretta delle stesse sia nel senso che la facoltà di procedere o meno all'incremento del proprio organico rimanga una scelta discrezionale dell'aggiudicatario, da esercitarsi in funzione delle proprie esigenze organizzative e tecnico-operative e che qualora l'aggiudicatario optasse per nuove assunzioni, questi sarebbe tenuto a prioritariamente assorbire il personale già alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, selezionandolo dall'elenco che verrà reso disponibile in sede di Richiesta Preliminare di Fornitura.

RISPOSTA

Si conferma, in conformità a quanto previsto al par.9 lett. A) del Capitolato d'Oneri.

164. Domanda

Si chiede di poter consentire agli operatori di applicare ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e 41 comma 13 del Codice in alternativa al Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato oltre al CCNL C011 "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti" anche il CCNL Contratto Elettrici (K051) "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico". Tale estensione garantirebbe all'accordo l'apertura verso tutele più ampie non comportando, altresì, alcuna modifica sostanziale alla sua natura complessiva, né in termini quantitativi né in termini qualitativi.

RISPOSTA

Si conferma.

In conformità a quanto disposto al par. 16 del Capitolato d'Oneri, il concorrente che dichiara in offerta economica di applicare un CCNL diverso da quello richiesto al paragrafo 3 del medesimo Capitolato, dovrà inserire nell'apposita sezione del Sistema relativa all'Offerta economica la dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato al personale impegnato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, con cui attesti che tale CCNL garantisce tutele economico e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato in gara e la relativa documentazione probatoria. Si veda, altresì, risposta al quesito n. 16.

165. Domanda

Con riferimento al criterio 5.c del Capitolato d'Oneri si richiede alla Stazione Appaltante di chiarire quali sono le ulteriori attività di manutenzione rispetto a quelle già previste all'Allegato 1 al Capitolato Tecnico che il concorrente deve impegnarsi a svolgere.

RISPOSTA

Premesso che il criterio 5.c risulta non esistente, qualora il corretto riferimento fosse al criterio 5.b si fa presente che, come riportato nel testo del suddetto criterio, tutte "le attività ulteriori rispetto a quelle già previste all'Allegato 1 al Capitolato Tecnico" saranno valutate in base ai benefici apportati alla efficienza e funzionalità degli impianti.

166. Domanda

Considerato che Consip rappresenta la controparte dell'AQ SL1 per l'operatore economico, si richiede di confermare che Consip si farà garante del pagamento del Canone da parte delle amministrazioni, e di indicare le modalità con cui tale garanzia sarà effettivamente applicata.

RISPOSTA

Nel rapporto che si instaura tra Fornitore e Amministrazione con la stipula del contratto attuativo Consip assume il ruolo di soggetto terzo. In ragione di ciò la medesima Consip non assume in alcun modo il ruolo di garante o di garanzia rispetto al pagamento del Canone (o a qualsivoglia impegno contrattuale assunto dalle parti) da parte dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore.

167. Domanda

La presente per segnalare che, all'atto dell'accesso, post-registrazione, sul portale <http://ecas.ec.europa.eu>, compare una schermata bianca e non è pertanto possibile procedere con la compilazione del form on-line ai fini degli adempimenti riguardo le sovvenzioni estere distorsive, di cui al paragrafo 9.1 del Capitolato d'Oneri di gara.

Chiediamo cortesemente come comportarci ai fini degli adempimenti prescritti nel Capitolato d'oneri al paragrafo 9.1.

RISPOSTA



Premesso che il portale <http://ecas.ec.europa.eu> non è gestito da Consip, potrebbe trattarsi di un momentaneo malfunzionamento tecnico, si suggerisce tuttavia di provare ad accedere al suddetto link cliccando direttamente sullo stesso, senza procedere a copiare e incollare il link nel browser.

Nel caso dovessero protrarsi i malfunzionamenti del sito suddetto, non ascrivibili a responsabilità della Stazione Appaltante, si conferma che l'Allegato richiesto è anche disponibile all'indirizzo https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_en (procedendo in questo caso a copiare e incollare il link nel browser) seguendo le istruzioni del punto 1. Economic operators (use the online FS-PP form).

168. Domanda

In relazione all'Allegato 4 Relazione Tecnica – Schema, si chiede di chiarire se copertina, indice, e i paragrafi presentazione e descrizione Offerente e Executive summary dell'intera offerta tecnica siano da intendersi esclusi dal computo delle 35 pagine.

RISPOSTA

Si veda la risposta alla domanda 6.

Ing. Simona Petetta

(Responsabile Divisione Sourcing Energy e Building Management)
